COMPENDI LEX IURIS

.. DELLA RAGIONE
P. DELL'ANNO

COMPENDI LEX IURIS



Quest'opera è rivolta a coloro che si trovano ad affrontare lo studio del Diritto processuale penale in vista di prove scritte e orali relative a concorsi pubblici ed esami di abilitazione professionale ed universitaria.

In particolare, il Curatore e gli Autori hanno cercato di agevolare l'apprendimento degli snodi del processo penale, delle categorie generali e dei diversi istituti, di cui si è inteso offrire un quadro d'insieme funzionale alle esigenze di chi si trova nella condizione di dover preparare rapidamente una prova di concorso o di esame in tale materia, concentrando l'attenzione sulle nozioni e sulle questioni più significative dal punto di vista teorico-sistematico, ma al contempo dando spazio alle questioni pratiche di maggiore attualità giuridica.

Il percorso di apprendimento, inoltre, è facilitato da domande di approfondimento e focus giurisprudenziali, che hanno lo scopo di collaudare la capacità di consentire l'assimilazione degli istituti e dell'evoluzione del processo penale, con particolare riferimento alla dimensione del 'diritto vivente'.

Pierpaolo Dell'Anno

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, e Avvocato Cassazionista. É autore di numerose pubblicazioni, tra cui i lavori monografici: Il procedimento per i reati ministeriali, Ufficialità per la prova e neutralità della giurisdizione, Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale. È inoltre autore di numerosi contributi pubblicati sulle principali riviste di settore, tra le quali "Diritto penale e processo", "Archivio penale", e "Giurisprudenza Italiana".

Luca Della Ragione

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e Dottore di ricerca in diritto penale alla Federico II di Napoli. Curatore di opere collettanee e autore di numerosi articoli scientifici, oltre che di volumi in diritto penale e diritto processuale penale per concorsi pubblici. Relatore a convegni di rilevo nazionale e ad eventi formativi in materie giuridiche.

Pierpaolo Dell'Anno

Luca Della Ragione

- Domande d'esame più ricorrenti
- Svolgimento delle risposte
- Focus giurisprudenziali)

Aggiornato alla Riforma Cartabia



€ 28,00



DIRITTO PROCESSUALE PENALE









COMPENDI LEX IURIS



Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

- ? (Domande d'esame più ricorrenti
- Svolgimento delle risposte
- Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla **Riforma Cartabia** (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)





Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail <autorizzazioni@clearedi.org> e sito web ">www.cle

Print on Web S.r.l. - Via Napoli, 85 - 03036 Isola del Liri (Fr)

I volumi di Lex Iuris sono stampati con carta Book fine, prodotta a basso impatto ambientale e utilizzando il 100% di fibre fresche provenienti da foreste svedesi gestite in modo sostenibile.



ISBN volume 979-12-80563-34-7
2023 © Lex Iuris S.r.l.
40125 Bologna – Santo Stefano, 38 – Tel. 051-9914001
www.lexiuris.it • info@lexiuris.it

Indice

Au	tori	17
	roduzione	
	Capitolo I	
	IL PROCESSO PENALE	
	di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>	
1.	Sistema inquisitorio e sistema accusatorio	21
2.	Struttura del processo penale prevalentemente accusatoria	22
3.	Il giusto processo	23
4.	Processo penale e CEDU	
5.	Processo penale e diritto UE	
6.	La successione delle norme processuali nel tempo	
Fo	CUS GIURISPRUDENZIALE	
	OMANDE DI APPROFONDIMENTO	
	Conitalo II	
	Capitolo II I SOGGETTI	
	I SOGGET IT	
SE	ZIONE I – IL GIUDICE, LA GIURISDIZIONE	
	A COMPETENZA (di Luca Della Ragione)	43
1.	I soggetti e le parti processuali	43
2.	Giudice e giurisdizione penale	44
3.	Il giudice nella Costituzione	
4.	La cognizione del giudice penale e le questioni pregiudiziali	
5.	La capacità del giudice	48
6.	Le incompatibilità	
7.	I giudici ordinari e i giudici speciali. Il difetto di giurisdizione	
8.	La competenza	
9.	I conflitti di giurisdizione e di competenza	
	L'inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale in composizione collegiale	
	e monocratica	68
Fo	CUS GIURISPRUDENZIALE	
	OMANDE DI APPROFONDIMENTO	
o-	TANKE W. M. DANDA AGO MANAGERDO (M. N	_ ,
	ZIONE II – IL PUBBLICO MINISTERO (di Nicodemo Lionetti)	
1.	Il pubblico ministero e la sua precisa collocazione nell'organizzazione dello Stato	
2.		
3.	Le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	
4.	La ripartizione delle funzioni di pubblico ministero tra i diversi uffici di procura	79

5. I rapporti all'interno del medesimo ufficio di pubblico ministero	
e i rapporti tra diversi uffici di pubblico ministero	81
6. Le funzioni del pubblico ministero	85
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	
Domande di approfondimento	89
SEZIONE III – LA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	91
1. La polizia giudiziaria: nozione e funzioni	91
2. La dipendenza funzionale della P.G. dall'autorità giudiziaria	93
3. Ufficiali e agenti di P.G.	94
4. Tipo di attività posta in essere dalla P.G.	95
Focus giurisprudenziale	97
Domande di approfondimento	99
SEZIONE IV – L'IMPUTATO (di Maria Trombetta)	101
1. Distinzione tra indagato ed imputato	
2. Assunzione e perdita della qualità di imputato	
3. L'individuazione e l'identificazione	
4. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato	104
5. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa	
6. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p	108
7. Imputato persona giuridica	109
Focus giurisprudenziale	
Domande di approfondimento	112
SEZIONE V – IL DIFENSORE (di Patrizia Giusti e Myriam Incoronata Robbe)	114
1. Cenni storici	114
2. Caratteri generali del mandato difensivo	115
3. Il diritto di difesa	
4. Il difensore nel procedimento e nel processo	
5. Difesa tecnica: mandato di fiducia, d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato	119
6. I principali doveri deontologici dell'Avvocato	122
7. Il diritto di astensione dalle udienze	124
8. Conclusioni	
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	
Domande di approfondimento	127
SEZIONE VI – ALTRI SOGGETTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	
1. La persona offesa dal reato	128
2. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato	
3. La parte civile	
4. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria	
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	136
Domande di approfondimento	137

Capitolo III GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

	ZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI. ATTI E POTERI DEL GIUDICE	120
	DELLE PARTI (di Pierpaolo Dell'Anno)	
1.	Inquadramento generale	
2.	La lingua degli atti e la traduzione	
3.	Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto	
4.	La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione	
5.	Gli atti delle parti	
6.	Le forme dei provvedimenti del giudice	
7.	Il procedimento in camera di consiglio	147
8.	L'immediata declaratoria di cause di non punibilità	
9.	Accesso a programmi di giustizia riparativa	
	La correzione dell'errore materiale	
	I poteri coercitivi del giudice	
	Partecipazione a distanza	
	Il regime di pubblicazione degli atti	
	La circolazione di atti e di informazioni	
15.	La documentazione degli atti	162
	La digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni della riforma Cartabia	
	CUS GIURISPRUDENZIALE	
	ZIONE II – LE NOTIFICAZIONI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	
1.	Generalità	
2.	Gli organi e le forme delle notificazioni	
3.	Le forme semplificate e gli equipollenti	
4.	Le notificazioni all'imputato	
5.	Le notificazioni successive alla prima	
6.	Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso	
7.	Le notificazioni alle altre parti	
8.	La documentazione e le nullità	
	CUS GIURISPRUDENZIALE	
Do	MANDE DI APPROFONDIMENTO	197
	ZIONE III – PATOLOGIA DEGLI ATTI E TERMINI PROCESSUALI	
`	Elena Delle Site)	
1.	Premessa	
2.	L'inammissibilità	
3.	La decadenza	
4.	Nullità	
5.	Inutilizzabilità	
1)c	MANDE DI APPROFONDIMENTO	217

Capitolo IV LE PROVE

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI (di Gaia Tessitore)	219
1. La nozione di prova e le sue diverse accezioni: premesse costituzionali	
2. La prova scientifica	
3. Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova	225
4. L'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di divieti	
Focus giurisprudenziale	
SEZIONE II – MEZZI DI PROVA (di Costanza Corridori)	232
1. La testimonianza	232
2. Esame delle parti	247
3. Confronto	249
4. Ricognizioni	250
5. Esperimenti giudiziali	251
6. Perizia	
7. La consulenza tecnica di parte	
8. Documenti	254
Focus giurisprudenziale	
Domande di approfondimento	260
SEZIONE III - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA (di Pierpaolo Dell'Anno)	261
I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova	261
2. Le ispezioni	261
3. Le perquisizioni	263
4. Il sequestro probatorio	265
5. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni	267
6. Le videoriprese	297
7. I tabulati telefonici	298
Focus giurisprudenziale	
Domande di approfondimento	303
Capitolo V	
LE MISURE CAUTELARI	
SEZIONE I – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI (di <i>Luca Forte</i>)	
1. Principi costituzionali e sovranazionali, caratteri generali e classificazioni	
2. Condizioni di applicabilità	
3. Esigenze cautelari	
4. Criteri di scelta delle misure	326
5. Il procedimento cautelare	329
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali	
7. La riparazione per l'ingiusta detenzione	
Focus Giurisprudenziale	
Domande di approfondimento	346

SEZ	IONE II – MISURE CAUTELARI REALI (di <i>Luca Forte</i>)	347
1.	Caratteri generali	347
2.	Sequestro conservativo. Presupposti ed effetti	347
3.	Sequestro preventivo. Presupposti ed effetti	353
Focu	US GIURISPRUDENZIALE	359
Dow	MANDE DI APPROFONDIMENTO	360
	Capitolo VI LE INDAGINI PRELIMINARI	
	LE INDAGINI PRELIMINARI	
	IONE I – NOZIONI GENERALI (di Pierpaolo Dell'Anno)	
	Caratteri generali e finalità delle indagini preliminari	
	La direzione delle indagini preliminari: il pubblico ministero	
	Il giudice per le indagini preliminari	
	L'obbligo del segreto ed il divieto di pubblicazione degli atti	
	US GIURISPRUDENZIALE	
Dow	MANDE DI APPROFONDIMENTO	366
CE 7	IONE II – NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ	
	Pierpaolo Dell'Anno)	267
1.	La notizia di reato	367
	La denuncia	
	Il registro delle notizie di reato	
	Le condizioni di procedibilità	
	US GIURISPRUDENZIALE	
	US GIORISPRODENZIALE MANDE DI APPROFONDIMENTO	
DOM	IANDE DI AFPROFONDIMENTO	307
SEZ	IONE III – ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	391
1.	L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria	391
	L'obbligo di informare il pubblico ministero	
	L'assicurazione delle fonti di prova	
	L'identificazione dell'indagato e delle altre persone	
	Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria	
	L'acquisizione di plichi o di corrispondenza	
	I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio	
	US GIURISPRUDENZIALE	
	MANDE DI APPROFONDIMENTO	
2011		100
SEZ	IONE IV – ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO (di Pierpaolo Dell'Anno)	408
1.	L'attività del pubblico ministero	408
2.	L'attività del pubblico ministero	408
3.	L'individuazione di persone e di cose	410
4.	L'assunzione di informazioni	410
5.	L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso	411
6.	Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore	412
7.	L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa	413

8. Gli atti compiuti personalmente o su delega	414
9. Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero	415
10. L'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	
11. L'avocazione delle indagini	
12. La documentazione degli atti di indagine	
13. L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato	419
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	422
SEZIONE V – ARRESTO E FERMO (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	425
Le misure precautelari. La fonte costituzionale	
2. L'arresto	
3. Il fermo di indiziato di delitto	432
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	
5. Il procedimento nei casi di arresto e fermo	
Domande di approfondimento	
SEZIONE VI. LE INDACINI DIEENSIVE (4: El., a. D.//a. Sta)	441
SEZIONE VI – LE INDAGINI DIFENSIVE (di <i>Elena Delle Site</i>)	
Atti tipici: colloquio, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare	
3. Altri atti	
4. L'esito dell'attività investigativa	
5. Utilizzazione delle investigazioni difensive	448
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	
	170
SEZIONE VII – INCIDENTE PROBATORIO (di Elena Delle Site)	451
1. Funzione dell'istituto	
2. I casi di incidente probatorio	
3. Il procedimento, La richiesta	
4. L'utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio	
Domande di approfondimento	462
SEZIONE VIII – CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (di Rita Castellani)	464
La durata delle indagini	464
Archiviazione	
3. Esercizio dell'azione penale	
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	
Domande di approfondimento	
Capitolo VII UDIENZA PRELIMINARE	
di <i>Giuseppe Murone</i>	
αι Θιανερρε ινιαιοπε	
1. Considerazioni generali	497
2. La fase introduttiva dell'udienza preliminare	499
3. La costituzione delle parti	501
4. Lo svolgimento ordinario dell'udienza	507
5. L'integrazione delle indagini	

6.	La modifica dell'imputazione	511
7.	Gli esiti dell'udienza preliminare	
8.	Le impugnazioni e la revoca	521
9.	La formazione dei fascicoli	524
	Gli epiloghi anticipati del processo	
Foo	CUS GIURISPRUDENZIALE	527
Do	MANDE DI APPROFONDIMENTO	531
	Capitolo VIII I PROCEDIMENTI SPECIALI	
	di <i>Angelo Zampaglione</i>	
1.	I procedimenti speciali nel nostro sistema processuale	533
2.	Il giudizio abbreviato: fisionomia ed evoluzione normativa	
3.	L'applicazione della pena su richiesta delle parti	547
4.	Il giudizio direttissimo: considerazioni introduttive	
5.	Il giudizio immediato	
6.	Il procedimento per decreto	
7.	La sospensione del procedimento con messa alla prova: natura del rito	579
8.	L'oblazione	588
	CUS GIURISPRUDENZIALE	
Do	MANDE DI APPROFONDIMENTO	592
	Capitolo IX	
	LA GIUSTIZIA RIPARATIVA di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>	
1.	Indispensabili premesse di sistema	595
2.	La nozione di giustizia riparativa	
3.	Definizioni relative ai soggetti principali: peculiarità	
4.	Principi generali della giustizia riparativa	597
5.	Obiettivi della giustizia riparativa	
6.	Programmi di giustizia riparativa	
Do	MANDE DI APPROFONDIMENTO	
	Capitolo X IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO	
	ZIONE I – ASPETTI GENERALI E ATTI PRELIMINARI (di Gaia Tessitore)	
1.	Il dibattimento: principi generali	603
2.	La fase degli atti preliminari al dibattimento	
3.	Il compimento di atti urgenti e le indagini integrative	613
4.	La citazione di testimoni, periti e consulenti	
5.	Il proscioglimento anticipato	615
	CUS GIURISPRUDENZIALE	
DO	MANDE DI APPROFONDIMENTO	618

SEZIONE II – DIBATTIMENTO (di Vincenzo Bessem Hediji)	619
1. Gli atti introduttivi. La costituzione delle parti	619
2. Le questioni preliminari	622
3. L'istruzione dibattimentale	622
4. Le nuove contestazioni	625
5. La correlazione fra accusa e sentenza	
6. L'assunzione delle prove. L'esame incrociato	
7. La discussione finale	
Focus giurisprudenziale	
Domande di approfondimento	648
SEZIONE III – LA SENTENZA (di Pierpaolo Dell'Anno)	650
La deliberazione del giudice	
2. La struttura della sentenza	
3. Atti successivi alla deliberazione	
4. I vizi della sentenza	
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	
Domande di approfondimento	
Capitolo XI IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA di <i>Maria Chiara Fusco</i> e <i>Maria Grazia Sgaglione</i>	
1. Le riforme legislative	669
2. La clausola di rinvio	669
3. Il procedimento senza udienza preliminare: la citazione diretta a giudizio	670
4. Il rito ordinario (con udienza preliminare)	677
5. I procedimenti speciali	
Focus giurisprudenziale	
Domande di approfondimento	682
Capitolo XII PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE di <i>Maria Chiara Fusco</i> e <i>Maria Grazia Sgaglione</i>	
1. Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace	685
2. La competenza	
3. Le indagini preliminari	
4. L'esercizio dell'azione penale	
5. La fase del giudizio	
6. Definizioni alternative del procedimento	
7. Le impugnazioni	
6. Lesecuzione della sentenza FOCUS GIURISPRUDENZIALE	
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	
DOMENDE DI ALI ROPONDIMENTO	/02

Capitolo XIII PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE

di Maria Chiara Fusco

1.	La <i>ratio</i> del procedimento minorile	705
2.	Gli organi del procedimento	706
3.	Misure precautelari e cautelari	706
4.	Udienza preliminare e dibattimento	709
Fo	CUS GIURISPRUDENZIALE	712
Do	DMANDE DI APPROFONDIMENTO	713
	Capitala VIV	
	Capitolo XIV LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI	
	di Donato Polidoro	
1.	Considerazioni preliminari	715
2.	La natura giuridica della responsabilità degli enti	
3.	I presupposti normativi per l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001	717
<i>4</i> .	Il sistema sanzionatorio	721
5.	Il procedimento	
	CUS GIURISPRUDENZIALE	
	DMANDE DI APPROFONDIMENTO	
	Capitolo XV	
	LE IMPUGNAZIONI	
	ZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI	
	Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione)	
1.		
2.	Le condizioni dell'impugnazione	
3.	I soggetti legittimati ad impugnare	
4.	Conversione dell'impugnazione	
5.	Gli effetti della proposizione dell'impugnazione	
6.	Forma e termini dell'impugnazione	
7.	Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese	752
8.	Impugnazioni e prescrizione	753
9.	Confisca allargata e prescrizione	
	CUS GIURISPRUDENZIALE	
Do	OMANDE DI APPROFONDIMENTO	759
SE	ZIONE II – APPELLO (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	
1.	Definizione	761
2.		762
3.	Appello contro le sentenze di condanna	763
4.	Appello contro le sentenze di proscioglimento	763

5.	La cognizione del giudice nei vari casi di appello ed il divieto di reformatio in peius	
6.	Lo svolgimento del giudizio di appello	
7.	La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	
8.	L'assenza dell'imputato in appello	
9.	Il concordato in appello	782
10.	Condanna in primo grado ed estinzione per prescrizione in appello l'interpretazione	
	della Corte costituzionale	788
11.	La riforma Cartabia. La decisione sugli effetti civili nel caso di pronuncia	
	di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio	
_	di impugnazione	
	CUS GIURISPRUDENZIALE	
Dc	MANDE DI APPROFONDIMENTO	793
CE'	ZIONE III – IL RICORSO PER CASSAZIONE (di Edoardo Campisi)	705
1.	Nozione e funzioni della Corte di Cassazione	
2.	Caratteri generali del ricorso per cassazione	
<i>2</i> . 3.	I motivi di ricorso	
<i>5</i> . 4.		
	Il difensore	
<i>5</i> .	Le sentenze della Corte di Cassazione	
6.		
7.	Il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione	
8.	Le questioni cautelari ed il giudizio di cassazione	
9.	Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio	
	CUS GIURISPRUDENZIALE MANDE DI APPROFONDIMENTO	
DC	MANDE DI APPROFONDIMENTO	019
SE	ZIONE IV – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA	
	EGGE N. 134 DEL 2021) (di Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione)	822
ì.	L'improcedibilità dell'azione penale: profili generali	
2.	Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p.	
	e causa di proscioglimento	824
3.	L'improcedibilità nei giudizi di rinvio	824
4.	Le proroghe al termine di durata dei giudizi di impugnazione	
5.	La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione	
6.	Il regime transitorio di applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p.	
7.	La prosecuzione dell'azione civile a seguito dell'improcedibilità del giudizio penale	829
, .	La procedizione dell'azione errica a seguito dell'improcedionna del giudizio penale	02)
SE	ZIONE V – I RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE (di <i>Maria Chiara Fusc</i>	o e Maria
	Grazia Sgaglione)	
1.	Il ricorso per errore materiale o di fatto	831
2.	Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo	
	(art. 628-bis, intr. con d.lgs. n. 150 del 2022)	
3.	La revisione: presupposti e casi	
4.	La riparazione dell'errore giudiziario	
5.	Il nuovo art. 629-bis c.p.p. e la rescissione del giudicato	
Fo	CUS GIURISPRUDENZIALE	
Dc	MANDE DI APPROFONDIMENTO	841

Capitolo XVI IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE

di Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione

1.	Il giudicato ed il <i>ne bis in idem</i>	843
2.	L'efficacia del giudicato penale	
3.	Gli organi della fase esecutiva	. 847
4.	L'esecuzione delle pene detentive	. 848
5.	Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo	. 849
6.	L'esecuzione delle pene pecuniarie	. 850
7.	L'esecuzione delle pene sostitutive	
8.	L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali	. 851
9.	Il giudice dell'esecuzione	. 852
10.	Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione)	853
	La magistratura ed il procedimento di sorveglianza. Gli artt. 4-bis e 41-bis ord. pen	
Foo	CUS GIURISPRUDENZIALE	. 872
Do	MANDE DI APPROFONDIMENTO	. 873
	Capitolo XVII I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE di <i>Tommaso Palamone</i>	
1.	I rapporti con le autorità straniere	875
2.	Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari	
	tra Stati membri dell'Unione Europea	
3.	L'estradizione	. 878
4.	Il mandato d'arresto europeo	
5.	Le rogatorie	. 884
6.	Effetti delle sentenze penali straniere	. 888
7.	Esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero	
8.	Il trasferimento dei procedimenti penali	. 890
9.	L'Ordine europeo di indagine penale (OEI)	. 890
10.	Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti nazionali di congelamento	
	e confisca nell'ambito dell'Unione Europea	
	CUS GIURISPRUDENZIALE	
Do:	MANDE DI APPROFONDIMENTO	. 898
	Capitolo XVIII IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE	
	di <i>Giuseppe Murone</i>	
1.	Lineamenti del sistema delle misure di prevenzione	
2.	Destinatari, attualità della pericolosità sociale e principio di autonomia	. 902
3.	Misure di prevenzione personali	. 904
4.	Misure di prevenzione patrimoniali	
5.	Principio di autonomia e giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione	
6.	Procedimento di prevenzione personale	. 908

7.	Particolarità del procedimento di prevenzione patrimoniale	. 914
8.	Il sistema delle impugnazioni	. 916
	Il giudicato	
	Revisione, ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e revocazione della confisca	
11.	Modifica e revoca delle misure di prevenzione	.920
	CUS GIURISPRUDENZIALE	
Do	MANDE DI APPROFONDIMENTO	. 924

Sezione III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

di Pierpaolo Dell'Anno

SOMMARIO

1. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova. 2. Le ispezioni. 3. Le perquisizioni. 4. Il sequestro probatorio. 5. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. 5.1 Nozione e inquadramento nei principi costituzionali. 5.2 Limiti di ammissibilità. 5.3 L'esecuzione delle intercettazioni. 5.4 L'acquisizione delle intercettazioni. 5.5 Documentazione. 5.6 Le ipotesi di inutilizzabilità. 5.7 L'utilizzabilità in altro procedimento. 6. Le videoriprese. 7. I tabulati telefonici. FOCUS GIURISPRUDENZIALE. – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

1. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova

Il Titolo III del Libro III del codice di rito è dedicato ai mezzi di ricerca della prova: ispezioni, perquisizioni, sequestro probatorio e intercettazioni di conversazioni e comunicazioni.

Mezzi di prova e di ricerca della prova

Volendo evidenziare le differenze tra mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova, si può osservare che mentre nel caso dei mezzi di prova l'elemento probatorio si forma attraverso l'esperimento della prova medesima (ad esempio, il teste riferisce i fatti che ha percepito: è dunque l'esame che forma la prova), per il tramite del mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento di prova che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso: così, ad esempio, con la perquisizione si acquisisce al procedimento una cosa pertinente al reato, che già esiste. In secondo luogo, i mezzi di prova possono essere assunti unicamente in dibattimento o nell'incidente probatorio, davanti al giudice, mentre i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal giudice, dal pubblico ministero ed in alcuni casi essere compiuti anche dalla polizia giudiziaria. Infine, i mezzi di ricerca della prova si basano sull'effetto sorpresa, non essendo difatti previsto l'avviso al difensore dell'indagato quando sono compiuti durante le indagini preliminari, mentre i mezzi di prova sono assunti nel contraddittorio delle parti.

2. Le ispezioni

Ai sensi dell'art. 244, comma 1, c.p.p., «l'ispezione [...] è disposta [...] quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti del reato».

L'ispezione è dunque un'attività di tipo prettamente descrittivo, che si svolge attraverso l'osservazione diretta di cose, persone e luoghi, e che ha come finalità quella di accertare le tracce e gli altri effetti del reato.

Nozione

Nell'eventualità in cui il reato non abbia lasciato tracce o effetti materiali o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati, dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria si limiterà a descrivere lo stato attuale dei luoghi, cercando di ricostruire quello preesistente, individuando, se possibile, le cause, le modalità e il tempo delle eventuali modificazioni.

Attraverso l'ispezione, in sostanza, l'autorità giudiziaria percepisce direttamente elementi utili ai fini della ricostruzione del fatto, mediante l'acquisizione al procedimento di dati oggettivamente percepibili.

L'ispezione si differenzia dunque dalla perquisizione dal momento che essa si risolve nella semplice osservazione di cose, persone e luoghi, mediante l'esame delle tracce e degli altri effetti materiali del reato, mentre la perquisizione consiste in un'attività di ricerca e captazione del corpo del reato e di cose pertinenti al reato.

A seconda dell'oggetto dell'*inspicere*, si distingue tra ispezione personale (art. 245 c.p.p.) e ispezione di luoghi o cose (art. 246 c.p.p.): diverse sono le formalità previste nella fase esecutiva, giusta l'esigenza di tutelare libertà garantite dalla Costituzione (in primis, l'art. 13 Cost.).

In ogni caso, comunque, l'ispezione è disposta con decreto motivato; il soggetto competente alla sua adozione è l'autorità giudiziaria, espressione con la quale il legislatore ha inteso riferirsi sia al giudice che al pubblico ministero, a seconda della fase in cui si procede.

Se necessario, essa si svolge con l'impiego di poteri coercitivi: gli artt. 131 e 378 c.p.p. prevedono, infatti, la possibilità di un intervento della polizia giudiziaria e, al limite, della forza pubblica.

Ciò detto, l'ispezione personale ha ad oggetto il corpo di un uomo o una parte di esso; può essere eseguita o dal magistrato o da un medico.

In ordine alla sua concreta esecuzione, il codice ha dettato una disciplina particolareggiata all'art. 245 c.p.p.: «prima di procedere all'ispezione personale, l'interessato è avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p. [ad esempio dovrà avere almeno quattordici anni]. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto».

L'ispezione di luoghi o di cose è invece regolamentata dall'art. 246 c.p.p.; prevalentemente, essa avrà ad oggetto il luogo in cui è stato commesso il fatto.

Particolari garanzie sono previste per le ispezioni da effettuarsi negli uffici dei difensori (v. art. 103 c.p.p.).

Distinzioni

L'ispezione è per lo più atto irripetibile ed il relativo verbale confluisce pertanto nel fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 c.p.p.

3. Le perquisizioni

Nozione

La perquisizione consiste in un'attività di ricerca condotta sulla persona, su un sistema informatico o telematico, ovvero in un determinato luogo, finalizzata al rinvenimento del corpo del reato o di cose a questo pertinenti, nonché ad assicurare l'esecuzione di un provvedimento coercitivo.

Tipologie

Il codice prevede diverse tipologie di perquisizione – personale, locale, domiciliare e informatica – a seconda dell'oggetto sul quale viene eseguita l'attività di ricerca, regolamentando, per ciascuna di esse, le modalità esecutive ed imponendo il rispetto di stringenti formalità, adeguate ai limiti prescritti dalle norme costituzionali (in particolare l'art. 13 Cost.).

Forma

Il provvedimento che dispone la perquisizione ha la forma del decreto e deve essere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dalla legge (art. 247, comma 2, c.p.p.); la competenza all'adozione del suddetto decreto spetta all'autorità giudiziaria, con ciò intendendosi il pubblico ministero o il giudice, a seconda della fase in cui si procede. All'esecuzione del decreto di perquisizione può provvedere sia l'autorità giudiziaria personalmente o, come di regola avviene nella prassi, ufficiali di polizia giudiziaria a ciò delegati dallo stesso decreto (art. 247, comma 3, c.p.p.).

Presupposti

Secondo quanto prescritto dall'art. 247, comma 1, c.p.p., la perquisizione è legittima soltanto se sussiste un fondato motivo che induca a ritenere che l'oggetto della ricerca si trovi su una persona, in un sistema informatico o telematico o in un determinato luogo: non è pertanto sufficiente il mero sospetto, dovendo invece riscontrarsi la presenza di veri e propri indizi di una certa consistenza.

Profili procedurali

Nel dettaglio, la perquisizione personale è disposta quando vi sia fondato motivo per ritenere che taluno occulti sulla propria persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato.

Prima di procedere alla perquisizione, deve essere consegnata copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, sempre che questa sia prontamente reperibile ed idonea ad intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 120 c.p.p. L'attività di ricerca deve essere condotta «nel rispetto della dignità, e nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto» (art. 249 c.p.p.).

Si procede invece a perquisizione locale quando vi è fondato motivo per ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo, ovvero che in tale luogo possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso. La perquisizione deve essere preceduta dalla consegna di una copia del decreto all'interessato, che deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia.

Nel corso delle operazioni, l'autorità giudiziaria può disporre, ma sempre con decreto motivato, che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato, nonché a norma dell'art. 250 c.p.p., «ordinare [...] che taluno non si allontani prima che le operazioni non siano concluse».

La perquisizione informatica, infine, è disposta quando «vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza».

In siffatti casi, si procede a perquisizione adottando tutte le misure tecniche necessarie per assicurare la conservazione dei dati originali ed impedirne l'alterazione.

Per quanto concerne le perquisizioni negli uffici dei difensori valgono le medesime garanzie previste per le ispezioni.

Ai sensi dell'art. 252 c.p.p., le cose rivenute a seguito della perquisizione, se costituiscono corpo del reato o cose pertinenti al reato, sono sottoposte a sequestro.

La perquisizione è atto irripetibile ed il relativo verbale è incluso nel fascicolo per il dibattimento, a norma dell'art. 431 c.p.p.

L'art. 252-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede la possibilità per la persona sottoposta ad indagini e per colui nei cui confronti è stata eseguita la perquisizione di proporre opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, sempre che alla perquisizione non sia seguito il sequestro (nel qual caso si sanano eventuali "vizi" della perquisizione).

L'opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione. Il procedimento si svolge nelle forme del rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p. ed il giudice accoglie l'opposizione qualora accerti che il mezzo di ricerca della prova è stato disposto fuori dai casi previsti dalla legge.

L'opposizione alla perquisizione

4. Il sequestro probatorio

Nozione

Oggetto

Profili procedurali Il sequestro probatorio consiste nell'assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalità probatorie. Esso si affianca al seguestro preventivo e a quello conservativo, collocati tra le misure cautelari, e si risolve nella creazione di un vincolo di indisponibilità sulla *res*, sì da conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell'accertamento dei fatti.

Secondo quanto prescritto dall'art. 253 c.p.p., «l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti».

Sono corpo del reato «le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo» (art. 253 c.p.p.).

Generalmente, per prezzo si intende ciò che viene corrisposto all'autore del reato per commettere l'illecito (ad es.: nella corruzione attiva il prezzo è ciò che viene dato al corrotto per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio); per profitto si intende, invece, il vantaggio economico che il reo realizza per effetto del reato commesso (ad es.: il denaro ottenuto dalla vendita di sostanza stupefacente); infine, per prodotto si intende la cosa materiale che trae origine dal reato (ad es.: la moneta contraffatta nel falso nummario).

La nozione di cose pertinenti al reato è invece volutamente generica, tanto da ricomprendere tutte quelle res in qualche modo collegate all'illecito, che sono in rapporto indiretto con la fattispecie concreta e che risultano strumentali all'accertamento dei fatti.

Il sequestro probatorio, durante le indagini preliminari, è disposto dal pubblico ministero d'ufficio o su richiesta di eventuali interessati (parte offesa o danneggiata dal reato: art. 368 c.p.p.), indipendentemente da un controllo giurisdizionale.

Nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non intenda accogliere la richiesta di sequestro presentata dall'interessato, dovrà trasmettere la suddetta istanza, unitamente al suo parere, al giudice per le indagini preliminari, affinché questo decida, rigettandola o disponendo il sequestro (art. 368 c.p.p.).

Al sequestro probatorio può inoltre provvedere di propria iniziativa anche la polizia giudiziaria, sempre che ricorrano i presupposti di urgenza di cui all'art. 354 c.p.p. e il relativo verbale sia trasmesso al pubblico ministero entro quarantotto ore per la convalida.

Nel corso del dibattimento e dell'udienza preliminare il sequestro probatorio è invece disposto dal giudice.

In ogni caso, si procede a sequestro probatorio con decreto

motivato (art. 253, comma 1, c.p.p.). Il decreto deve specificamente dar conto delle esigenze probatorie e deve quindi essere sorretto da "idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti".

Tale obbligo motivazionale opera anche quanto siano oggetto di sequestro cose costituenti corpo del reato.

Le cose sequestrate sono di regola affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria; «quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120» (art. 259, comma 1, c.p.p.).

La durata del sequestro è correlata alle necessità probatorie: quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini della prova, le cose sequestrate sono immediatamente restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Per la precisione, la restituzione delle cose sequestrate è disposta:

- a) nel corso delle indagini preliminari, dal pubblico ministero, con decreto motivato, avverso il quale gli interessati possono proporre opposizione al giudice, che decide in camera di consiglio (art. 263, commi 4 e 5, c.p.p.);
- b) durante la pendenza del processo, dal giudice che procede, con ordinanza (art. 263, comma 1, c.p.p.);
- c) dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione, sempre con ordinanza e salvo non sia disposta la confisca (art. 263, comma 6, c.p.p.).

Non si procede invece a restituzione delle cose allorché il giudice disponga la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo, le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero, si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria o facoltativa.

Qualora si tratti di cose sequestrate presso un terzo, il giudice deve sentire in camera di consiglio quest'ultimo, se intende disporne la restituzione a favore di altri (art. 263, comma 2, c.p.p.).

Qualora insorga una controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, si apre un procedimento incidentale innanzi al giudice civile (art. 263, comma 3, c.p.p.).

In base al disposto dell'art. 257 c.p.p., il decreto di sequestro può essere oggetto di riesame.

Legittimati a proporre la relativa istanza sono l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione; la richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento. Sulla richiesta decide in composizione collegiale il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (art. 324, comma 5, c.p.p.).

Per consolidata giurisprudenza, al tribunale del riesame non compete una anticipata decisione sulla questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato, trattandosi piuttosto di un sindacato limitato alla sola verifica circa l'astratta possibilità di sussumere in una determinata ipotesi di reato il fatto contestato, ovvero in un controllo in ordine alla compatibilità fra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, con valutazione della possibilità di qualificare l'oggetto del provvedimento in termini di *corpus delicti* o cosa pertinente al reato.

L'orientamento prevalente ritiene valido il sequestro effettuato a seguito di perquisizione illegittima laddove abbia ad oggetto il corpo del reato o cose pertinenti al reato, trattandosi di atto dovuto in relazione al quale è tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia arrivati.

5. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni

5.1 Nozione e inquadramento nei principi costituzionali

Generalmente per intercettazione si intende quell'attività con la quale un soggetto prende conoscenza di una conversazione o di una comunicazione riservata intercorrente tra altri soggetti.

È doveroso ricordare che la "libertà" e la "segretezza" della "corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione" sono oggetto del diritto "inviolabile" tutelato dall'art. 15 Cost., che garantisce "quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana" (Corte cost. n. 366 del 1991, ripresa dalla sentenza n. 81 del 1993).

Nondimeno, al pari di ogni altro diritto costituzionalmente protetto, anche il diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza è soggetto a limitazioni, purché disposte "per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge". Se così non fosse, "si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette" (Corte cost., n. 85 del 2013).

Per questo, la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza.

Pertanto, anche il diritto inviolabile protetto dall'art. 15 Cost.

Garanzie costituzionali può subire limitazioni o restrizioni in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione.

Nell'ambito del procedimento penale l'intercettazione è il mezzo con cui l'autorità giudiziaria viene a conoscenza di comunicazioni riservate.

Caratteristiche dell'intercettazione

In assenza di una definizione normativa, la dottrina ha individuato le caratteristiche proprie di questo mezzo di ricerca della prova nel:

- a) la terzietà del captante rispetto a coloro che comunicano;
- b) la riservatezza del dialogo;
- c) la clandestinità della captazione, in relazione al modo col quale il dialogo si apprende;
- d) l'utilizzo di strumenti tecnici di percezione in grado di vanificare le cautele poste dai dialoganti a protezione della segretezza della comunicazione.

Non costituiscono pertanto intercettazioni:

- a) la registrazione del colloquio effettuata da uno dei partecipanti, mancando il requisito della terzietà;
- b) l'ascolto clandestino di una conversazione effettuato dall'agente con le proprie capacità sensoriali (ad esempio origliando da dietro la porta), mancando l'aspetto della registrazione;
- c) l'ascolto di una conversazione pubblica (ad esempio di chi sta parlando a voce alta per strada), mancando il requisito della riservatezza;
- d) la registrazione di un dialogo da parte di un terzo autorizzato dagli interlocutori, mancando il requisito della clandestinità della captazione.

In tal senso, dunque, le intercettazioni consistono nella captazione occulta e contestuale di comunicazioni o conversazioni tra due o più soggetti, con modalità oggettivamente idonee allo scopo, che avviene ad opera di soggetti estranei alle stesse a mezzo di strumenti tecnici di percezione in grado di vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere privato.

Oggetto dell'intercettazione possono essere sia normali colloqui tra persone presenti (art. 266, comma 2, c.p.p.) – si parla al riguardo di intercettazioni ambientali - sia comunicazioni telefoniche o altre forme di telecomunicazione (art. 266, comma 1, c.p.p.), sia infine un flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, eventualmente intercorrente tra più sistemi (art. 266bis c.p.p.).

Nozione

Intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche

Si tratta come visto di atti di indagine che possono limitare fortemente la libertà e la segretezza delle forme di comunicazione, beni di rilevanza costituzionale (art. 15 Cost.): per tale ragione, le intercettazioni possono essere disposte soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge.

Come osservato dalla dottrina, l'art. 15 Cost. contiene una riserva di legge e di giurisdizione a carattere assoluto, con la conseguenza che la polizia giudiziaria non può effettuare nessuna forma di intercettazione, nemmeno nei casi di necessità e di urgenza.

5.2 Limiti di ammissibilità

E proprio in adempimento delle coordinate costituzionali, il legislatore ha previsto stringenti limiti di ammissibilità dell'intervento captatorio.

In particolare, l'art. 266, comma 1, c.p.p. prevede che le intercettazioni possano essere disposte soltanto nell'ambito di procedimenti relativi a specifici reati, mentre altre limitazioni sono desumibili dalla regolamentazione delle intercettazioni ambientali (art. 266, comma 2, c.p.p.) e dai divieti di intercettazioni previsti da leggi speciali (ad es. sono vietate quelle nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei singoli Ministri etc.).

La materia è stata oggetto di un importante intervento di riscrittura ad opera della legge n. 216 del 2017: la normativa introdotta, per effetto del d.l. n. 91 del 2018, conv. con mod. in legge n. 108 del 2018, e del d.l. n. 161 del 2019, conv. con mod. in legge n. 7 del 2020 come modificato dal d.l. n. 28 del 2020, conv. con mod. in legge n. 70 del 2020, si applica alle operazioni di intercettazione relative ad iscrizioni di reato successive al 31 agosto 2020. Per le indagini già in corso a tale data continuerà a trovare applicazione la precedente disciplina.

Ciò detto, le intercettazioni possono essere disposte soltanto nell'ambito di procedimenti relativi ai reati previsti nell'art. 266, comma 1, c.p.p.

Tale elencazione segue prevalentemente un criterio di tipo quantitativo legato all'entità massima della pena edittale (delitti non colposi puniti con l'ergastolo o con pena edittale superiore nel massimo a cinque anni di reclusione o delitti contro la pubblica amministrazione puniti con pena edittale non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione), integrato da un criterio di tipo qualitativo legato al nomen iuris e giustificato dalle particolari caratteristiche dei reati che rendono utile lo specifico mezzo di ricerca della prova (delitti relativi a stupefacenti, armi, sostanze esplosive, con-

Ipotesi in cui sono ammesse le intercettazioni

Captatore informatico trabbando, usura, divulgazione o pubblicazione di materiale pedopornografico, ingiuria, molestia o minaccia a mezzo del telefono, ecc.).

L'art. 266, comma 2, c.p.p., dedicato alle intercettazioni ambientali, ossia tra presenti, dispone che in tali casi l'attività di captazione possa avvenire anche mediante l'inserimento di un captatore informatico (c.d. trojan) su un dispositivo elettronico portatile, prevedendo che allorquando siffatte comunicazioni avvengono nei luoghi di privata dimora, l'intercettazione è consentita soltanto alla condizione che vi sia fondato motivo di ritenere che ivi «si stia svolgendo l'attività criminosa»; tuttavia, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. ed in quelli contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni l'intercettazione tra presenti mediante captatore informatico è consentita negli stessi casi in cui è consentita l'intercettazione di comunicazioni a distanza.

Regime particolare è poi previsto dall'art. 266-bis c.p.p., con riferimento alla c.d. intercettazione informatica, che consente l'attività di captazione tanto nei casi considerati dall'art. 266 c.p.p., quanto nell'ipotesi in cui un qualsiasi reato sia stato commesso «mediante l'impiego di tecnologie informatiche».

Come noto, in precedenza tale invasivo strumento era regolato solo dalla giurisprudenza, che ne aveva delimitato in via pretoria l'utilizzo in particolar modo tramite un noto arresto delle sezioni unite (Cass., Sez Un., 28 aprile 2016, n. 26889).

La disposizione stabilisce che «è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4». Il captatore informatico, nonostante la sua operatività *ubicumque* e persino per le intercettazioni ambientali che avvengono all'estero (Cass. pen., n. 29362 del 2020), è pertanto divenuto strumento operativo ordinario per la ricerca della prova in materia non solo di criminalità organizzata e terrorismo ma pure di delitti contro la Pubblica Amministrazione, derogando al requisito del "fondato motivo" di ritenere che nel domicilio sia in corso l'attività criminosa.

La insidiosità del captatore informatico emerge prepotentemente su diversi fronti. Il virus trojan infatti non limita soltanto la segretezza, ma pure la libertà di autodeterminazione della persona da intercettare. Ormai di regola nella prassi si verifica che, quando il portatore del dispositivo elettronico portatile non dà l'input che consente l'accesso al *malware* (ad es. non accetta l'aggiornamento proposto come "cavallo di Troia"), la polizia giudiziaria ricorre ad

ulteriori e più insidiosi stratagemmi, non previsti dalla legge, quali,

Le tensioni costituzionali del captatore informatico

ad esempio, di bloccare le telefonate in uscita dal cellulare per costringere l'ignaro soggetto ad operazioni che comportano l'accesso del virus trojan nel dispositivo. Si è perciò dubitato della legittimità dell'impiego del trojan horse, quale conseguenza della modalità di acquisizione della prova attraverso l'induzione del soggetto intercettato alla "autoinstallazione" del virus, con costi a carico del destinatario e in violazione del principio di autodeterminazione di cui all'art. 188 c.p.p. Ed in effetti, già la denominazione di "cavallo di Troia" dovrebbe far capire che si tratta di una manovra fraudolenta. Infatti, mentre per le tradizionali forme di intercettazione non è mai necessaria una collaborazione della persona da monitorare, per il trojan, salvo i rari casi in cui si riesca ad avere la disponibilità fisica dell'apparecchio per il tempo necessario all'installazione del virus, si deve sempre ricorrere ad una "trappola" per inoculare il malware sull'apparecchio portatile, senza alcun consenso da parte del titolare del dispositivo controllato ed anzi con la sua inconsapevole collaborazione. Di solito si invia al device da monitorare una mail o altro messaggio, apparentemente inoffensivo, aprendo il quale si scarica il virus senza averne alcuna consapevolezza. Inoltre, le modalità di questa "trappola" non sono indicate dalla legge, con conseguente limitazione talvolta anche della libertà domiciliare in violazione della riserva di legge, sfuggendo alle prescrizioni ed al controllo sia del P.M. sia del G.I.P.

La Corte di Cassazione esclude che il captatore informatico possa inquadrarsi tra "i metodi o le tecniche" idonee ad influire sulla libertà di determinazione del soggetto, come tali vietati dall'art. 188 c.p.p., sostenendosi che il captatore informatico «non esercita alcuna pressione sulla libertà fisica e morale della persona, non mira a manipolare o forzare un apporto dichiarativo, ma, nei rigorosi limiti in cui sono consentite le intercettazioni, capta le comunicazioni tra terze persone, nella loro genuinità e spontaneità» (Cass. pen., n. 31604/ì del 2020).

Non può poi essere più ignorato il problema dei tempi di accensione e spegnimento del microfono, che è lasciato all'insindacabile opinione della polizia giudiziaria, la quale quindi è libera di scegliere le conversazioni ed i soggetti da intercettare oppure da tenere fuori delle indagini. E vero, infatti, che l'art. 267, comma 1, c.p.p. prescrive che, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, c.p.p. e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, il decreto di autorizzazione del G.I.P. deve indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Ma proprio tale generica e indiretta determinazione lascia spazio alle

scelte, non necessariamente documentate e quindi incontrollabili, della polizia giudiziaria. Poiché la giurisprudenza afferma che l'omessa documentazione delle operazioni di intercettazione non dà luogo ad alcuna nullità o inutilizzabilità dei relativi risultati, non solo la polizia giudiziaria può omettere di verbalizzare come ha installato il virus trojan, ma può non indicare nemmeno i tempi, i luoghi, le modalità e le ragioni per cui ha attivato o disattivato il microfono e quindi scegliere le persone da intercettare. Anche questo resta quindi un altro inquietante aspetto dell'esecuzione della captazione che non può restare sconosciuto e insindacabile.

Presupposti e forme dell'intercettazione

In ordine ai presupposti e alle forme del provvedimento autorizzativo, l'art. 267, comma 1, c.p.p. dispone che l'intercettazione telefonica, informatica e/o telematica e ambientale – è autorizzata dal giudice su richiesta del pubblico ministero in presenza di "gravi indizi" di commissione di uno dei reati specificamente indicati dall'art. 266 c.p.p., allorquando essa sia «assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini».

Si può dunque procedere ad intercettazione soltanto se sussistano elementi, definibili "gravi" per la loro concreta attendibilità, dai quali desumere la probabile commissione di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati dall'art. 266 c.p.p.

Ciò significa che al giudice è chiesto di valutare unicamente gli elementi sintomatici della commissione di un reato e non quelli concernenti la riferibilità soggettiva del fatto ad un determinato individuo (l'art. 267, comma 1, c.p.p. parla infatti di "gravi indizi di reato" e non di gravi indizi di colpevolezza), tanto che il probabile autore dell'illecito potrebbe anche essere del tutto ignoto al momento in cui l'operazione è disposta.

Quanto al requisito della indispensabilità, esso sta a significare che si deve versare nell'ipotesi in cui la prova non possa essere acquisita con mezzi diversi dalle intercettazioni; esse, tuttavia, non possono costituire il primo atto delle indagini, perché la disposizione fa riferimento ad indagini già in corso.

Nella valutazione dei gravi indizi di reato, il comma 1-bis, inserito nel corpo dell'art. 267 dalla legge sul Giusto Processo (legge n. 63 del 2001), richiama espressamente l'art. 203 c.p.p. Quest'ultima norma dispone che le notizie confidenziali raccolte dalla polizia giudiziaria non sono utilizzabili se gli informatori non vengono personalmente interrogati o assunti a sommarie informazioni. Coerentemente, le intercettazioni telefoniche non possono essere disposte quando i gravi indizi di reato si fondano su informazioni confidenziali di soggetti non interrogati o sentiti a sommarie informazioni; laddove le intercettazioni siano ugualmente disposte, saranno sanzionate con la inutilizzabilità assoluta.

I reati di criminalità organizzata e quelli ad essi legalmente parificati

Diversità dei presupposti

L'autorizzazione del GIP all'intercettazione

Il decreto di urgenza del P.M.

La convalida del GIP

Regole particolari sono previste per i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater c.p.p., nonché per quelli dei P.U. o degli I.P.S. contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p., in forza del rinvio all'art. 13, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla l. n. 203 del 1991. L'art. 1 del d.l. 10 agosto 2023, n. 105 ha stabilito che il regime di cui al citato articolo 13 si applica anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 c.p., ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Tale regime, che mira a neutralizzare una recente posizione giurisprudenziale di segno contrario, si applica anche nei procedimenti in corso.

In siffatti casi non è richiesto che le intercettazioni siano indispensabili ai fini delle indagini: è infatti sufficiente che esse risultino semplicemente necessarie; gli indizi di reato, inoltre, possono essere anche non gravi, purché sufficienti, ossia adeguati.

L'emissione del decreto di autorizzazione è di competenza del giudice per le indagini preliminari; esso deve essere motivato quanto alla ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma.

Al fine di adempiere l'obbligo di motivazione imposto dalla legge, si ritiene sufficiente un'esposizione sommaria e non necessariamente analitica degli elementi da cui si evince l'esistenza del reato e la probabilità della sua commissione.

Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; se si procede per un delitto diverso da quelli previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3quater è necessaria anche l'indicazione dei luoghi e del tempo in cui verrà attivato il microfono.

Nel caso di periculum in mora, «quando vi è fondato motivo per ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio alle indagini», il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, al giudice per le indagini preliminari che, nelle quarantotto ore successive, decide sulla eventuale convalida.

Se entro le quarantotto ore non interviene la convalida, l'intercettazione non può essere proseguita ed i risultati di essa non potranno essere utilizzati.

La funzione del G.I.P. è molto importante, dovendo vagliare la legittimità o meno della richiesta del P.M., e dunque alla verifica della ricorrenza o meno dei presupposti delle intercettazioni.

Il decreto motivato di convalida del giudice per le indagini preliminari prende in esame tutti i presupposti sanciti per l'emissione ordinaria con in più l'espressa valutazione della sussistenza, in concreto, dell'urgenza.

Pur in presenza di tutti i presupposti di ammissibilità e merito il giudice per le indagini preliminari dovrà rigettare la richiesta di convalida dell'intercettazione d'urgenza disposta dal pubblico ministero nel caso in cui dovesse ritenere assente il requisito del grave pregiudizio che le indagini avrebbero subito in caso di un ritardo nell'attivazione.

Tale esame dovrà essere particolarmente rigoroso soprattutto nei casi in cui le intercettazioni disposte d'urgenza fanno riferimento ad un atto d'indagine da svolgersi in una presunta immediatezza (colloqui in carcere; assunzione testimonianze; etc.) dovendosi parametrare la stessa con i tempi ordinari di risposta.

In caso di intercettazioni tra presenti mediante captatore informatico il decreto d'urgenza può essere emesso dal P.M. soltanto quando si procede per un delitto di cui all'art. 51, commi 2-bis e 3-quater, c.p.p. e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.

Al di là dei casi di urgenza, a seguito dell'autorizzazione del giudice, il pubblico ministero dispone le intercettazioni, fissando modalità e durata delle operazioni, che non possono superare i 15 giorni.

Il G.I.P. può autorizzare proroghe per periodi successivi di 15 giorni «qualora permangono i presupposti indicati dal comma 1» (dell'art. 267 c.p.p.).

Per i procedimenti relativi ai delitti di criminalità organizzata, nonché nel caso del delitto di minaccia col mezzo del telefono il termine di durata è infatti innalzato a quaranta giorni, prorogabile per altri venti giorni, e, nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente lo stesso pubblico ministero, salvo il potere di convalida del giudice.

Per la motivazione dei decreti di proroga la Corte di Cassazione richiede una specificità minore del decreto autorizzativo perché è sufficiente motivare sulla constatata plausibilità della richiesta del pubblico ministero (Cass. pen., n. 48009 del 2016).

La sanzione processuale, in caso di mancato rispetto delle condizioni enunciate, consiste nell'inutilizzabilità degli esiti delle captazioni, la quale è assoluta perché deriva dalla violazione dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione.

Profili problematici si pongono in tema di proroga delle intercettazioni, il cui termine normale è indicato in 15 giorni – prorogabili ciascuna volta dal giudice per ulteriori 15 – in riferimento,

La proroga delle intercettazioni

in particolar modo, alla motivazione per relationem del provvedimento del giudice ed alla mancata indicazione di un termine massimo.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata anche qualora il decreto autorizzativo originario avesse disposto l'intercettazione per un tempo inferiore rispetto al massimo previsto ex lege, non essendo nella libera disponibilità del p.m. prorogare autonomamente l'impiego del mezzo captativo, pur entro i limiti codicisticamente previsti.

Il decreto di proroga, disposto dal giudice, deve indicare la durata nonché esplicitare in motivazione le ragioni per cui si ritiene ancora esistenti i presupposti per protrarre l'esperimento del mezzo - motivazione che si atteggia in modo differente rispetto al decreto originario, potendo essere articolata secondo criteri di minore specificità, e per relationem rispetto al decreto originario.

Il precedente rigetto di una richiesta di proroga non preclude, in presenza di ragioni sopravvenute che la giustificano, la riattivazione dell'intercettazione sulla medesima utenza attraverso una nuova autorizzazione (Cass., Sez. VI, n. 48572 del 2019).

Come può notarsi, la vigente disciplina italiana in materia di intercettazioni non soddisfa i requisiti imposti dai giudici di Strasburgo perché, in particolare, manca qualsiasi definizione delle categorie di persone le cui utenze telefoniche possono essere sottoposte ad intercettazione, giacché gli unici presupposti legislativi sono di carattere oggettivo (gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità dell'intercettazione), mentre chiunque può subire un'intercettazione, non solo l'indagato, ma anche la persona offesa, i testimoni e altri soggetti non sottoposti a procedimento penale, con l'ulteriore lesione della privacy di questi ultimi, che sono dalla legge addirittura tenuti all'oscuro che le loro conversazioni sono state intercettate ed acquisite in un procedimento penale.

L'autorizzazione del GIP all'uso del captatore informatico

L'art. 267, comma 1, c.p.p. prescrive che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, anche se fuori del domicilio, deve sempre indicare le «ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini», nonché «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Ma non occorre tale previa indicazione dei luoghi e del tempo se si procede per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, c.p.p. e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.

I tre regimi del captatore informatico

Il decreto che autorizza l'impiego del virus trojan nel domicilio è soggetto a tre diversi regimi a seconda del reato per cui si procede.

Per i "reati comuni" il decreto autorizzativo deve indicare sia il "fondato motivo" di ritenere che nel domicilio "si stia svolgendo l'attività criminosa" (art. 266, comma 2, secondo periodo, c.p.p.), sia le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" (art. 267, comma 1, terzo periodo, c.p.p.), sia la previa predeterminazione da parte del G.I.P., in sede di autorizzazione, "dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono" (art. 267, comma 1, ult. periodo, c.p.p.).

Per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p., è imposto al G.I.P. un rafforzato onere motivazionale, perché è vero che egli non deve giustificare il fondato motivo di ritenere la sussistenza della suspicio perdurantis criminis, ma deve indicare sia le ragioni che rendono necessario il ricorso al captatore per lo svolgimento delle indagini (art. 267, comma 1, terzo periodo, c.p.p.), sia le "ragioni che ne giustificano l'utilizzo" anche nel domicilio (art. 266, comma-bis, c.p.p.).

Per i delitti di cui all'art. 51, comma 2-bis e 3-quater, c.p.p., il decreto autorizzativo non deve indicare né il "fondato motivo" di ritenere la flagranza nel domicilio (art. 266, comma 2-bis, c.p.p.), né la previa predeterminazione "dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono", ma soltanto le ragioni che rendono necessario per le indagini l'utilizzo del captatore informatico, a prescindere che sia impiegato all'interno o all'esterno del domicilio (art. 267, comma 1, c.p.p.).

5.3 L'esecuzione delle intercettazioni

Per quanto riguarda l'esecuzione, in base all'art. 267 c.p.p., è lo stesso pubblico ministero che «procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria» (o anche di un agente nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e di minaccia con il mezzo del telefono: art. 13, comma 3, d.l. n. 152 del 1991, convertito con modifiche nella legge n. 203 del 1991). L'ufficiale di polizia giudiziaria informa il P.M. con annotazione sui contenuti delle conversazioni e comunicazioni. Tale obbligo di informazione è di natura preventiva e deve svolgersi per iscritto.

I decreti che dispongono, autorizzano o prorogano le intercettazioni sono annotati, in ordine cronologico, in un apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, gestito e tenuto sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica, insieme all'indicazione, per ciascuna intercettazione, dell'inizio e del termine delle operazioni (art. 267, comma 5, c.p.p.).

Gli impianti utilizzati

L'ascolto delle conversazioni avviene «esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica» ovvero, quando tali impianti risultano insufficienti ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, a mezzo di «impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria». Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il Pubblico Ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla Polizia giudiziaria. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato il senso della prescrizione legislativa, affermando che condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che la "registrazione" - che consiste nell'immissione nella memoria informatica centralizzata (server), dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico – sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura, anche se le operazioni di "ascolto", verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2008, Carli, in Cass. pen., 2009, 30).

Nel caso di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute "anche mediante impianti appartenenti a privati". Laddove per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di Polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'art. 348, comma 4, c.p.p.

La verbalizzazione

Le intercettazioni devono essere registrate e delle relative operazioni deve essere redatto verbale nel quale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (c.d. brogliaccio).

Il Pubblico Ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.

I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato gestito e tenuto sotto la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le operazioni di intercettazione.

Il deposito nell'archivio riservato

Entro cinque giorni dalla fine delle operazioni i verbali e le registrazioni devono essere depositati presso l'archivio riservato insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal Pubblico Ministero, salvo proroga disposta dal Giudice per le indagini preliminari; del deposito è dato "immediato avviso" ai difensori che, per via telematica, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, salva la sussistenza di ragioni (da sottoporre alla valutazione del giudice) che impongono il differimento del deposito non oltre la conclusione delle indagini e che devono sfociare in un apposito provvedimento di ritardato deposito emesso dal Giudice per le indagini preliminari (art. 268 c.p.p.).

Secondo quanto previsto dall'art. 89-bis disp. att. c.p.p. all'archivio riservato gestito dal Procuratore della Repubblica possono accedere il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti, ove acquisiti a norma degli artt. 268 e 415-bis del codice di procedura penale.

Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

Scaduto il termine riconosciuto ai difensori delle parti per prendere cognizione, esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero ed i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

Il giudice dell'udienza preliminare, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni, ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i

modi e le garanzie previsti per l'espletamento della perizia; le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto.

Il deposito per la difesa di verbali e registrazioni è previsto solo in tre casi: dopo la conclusione delle operazioni di intercettazione, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., oppure con l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. ovvero nel caso di giudizio immediato richiesto dal P.M. a norma dell'art. 454, comma 2-bis, c.p.p. (art. 269, comma 1, c.p.p.). In tali casi il difensore della persona sottoposta alle indagini, assistito, se necessario, da un interprete (ma non da un consulente tecnico, mentre il P.M. può accedervi con i suoi ausiliari e pure con gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto), può accedere all'"archivio delle intercettazioni" per esercitare il diritto di difesa, ascoltando le registrazioni ed esaminando gli atti relativi.

Prima della selezione, le comunicazioni e le registrazioni inserite nell'archivio previsto dall'art. 269, comma 1, c.p.p. sono assolutamente inutilizzabili, come si desume dallo stesso art. 269, comma 1, c.p.p. e dall'art. 89-bis disp. att. c.p.p., che implicitamente ne vietano l'utilizzazione prima della selezione prevista dagli artt. 268, art. 415-bis, comma 2-bis, art. 454, comma 2-bis, c.p.p. Si è invece ritenuto legittimo l'"uso investigativo" delle comunicazioni o conversazioni anche prima del loro deposito per i difensori e della loro acquisizione, mentre soltanto l'"uso probatorio" delle stesse (ad esempio, a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio) esigerebbe la previa acquisizione. Quest'ultima soluzione sicuramente scongiura qualsiasi pregiudizio per le indagini preliminari, consentendo al P.M., una volta conferiti brogliacci e registrazioni nell'archivio e prima del deposito per la difesa e della selezione, di utilizzarli a fini investigativi (ad esempio, motivando su di essi una intercettazione d'urgenza o una nuova richiesta di intercettazione, un decreto di perquisizione o sequestro o la richiesta di proroga delle indagini), con loro successiva necessaria acquisizione. Desta qualche perplessità perché consente l'utilizzazione, lasciata ad libitum del P.M., sia pure soltanto a fini investigativi, di registrazioni e atti che non sono ancora confluiti nel fascicolo delle indagini preliminari e quindi non sono atti del procedimento e, com'è noto, quod non est in actis, non est in mundo. Inoltre, non essendo stati depurati da quelli irrilevanti, inutilizzabili o contenenti dati personali, vi è il pericolo di una loro illecita divulgazione.

5.4 L'acquisizione delle intercettazioni

Il sistema di acquisizione delle comunicazioni e conversazioni utilizzabili e rilevanti si articola su tre momenti distinti (la selezione, l'acquisizione e la trascrizione), ma si caratterizza per il fatto che all'acquisizione non sempre segue immediatamente, né necessariamente, la trascrizione, la quale può essere posticipata e anche omessa nel caso in cui le parti si accordino sulle registrazioni utilizzabili e rilevanti per l'accusa e per la difesa.

Il procedimento fisiologico

La selezione e l'acquisizione trovano il loro momento fisiologico subito dopo terminate le operazioni di intercettazione (verosimilmente da intendersi con riferimento ad ogni decreto, fino all'ultima proroga). Pertanto, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di intercettazione, ai "difensori delle parti" (cioè, come in passato, solo della persona sottoposta alle indagini, alla quale l'art. 61, comma 1, c.p.p. estende i diritti e le garanzie della parte-imputato, ma non della persona offesa, che non è una parte) è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato dal P.M. o prorogato dal G.I.P., possono esercitare il diritto di difesa e, per via telematica, hanno facoltà di "esaminare gli atti", mentre accedendo all'"archivio digitale" delle intercettazioni possono «ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» (art. 268, comma 6, c.p.p.).

Come conferma l'art. 269, comma 1, c.p.p., successivamente al deposito effettuato ai sensi dell'art. 268 c.p.p., il difensore ha diritto di accesso all'archivio e di ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate e, deve ritenersi, anche di estrarre copia dei decreti di autorizzazione, convalida, proroga ed esecuzione delle intercettazioni e dei relativi verbali. Il P.M. e i difensori hanno diritto di partecipare alla selezione e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima: la disposizione, oltre a prevedere un'udienza camerale ex art. 127 c.p.p., sembra consentire anche una semplice indicazione cartolare delle parti sulle registrazioni utilizzabili e rilevanti (art. 268, comma 6, c.p.p.).

Scaduto il termine per i difensori, il G.I.P. "dispone l'acquisizione" delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che "non appaiano irrilevanti", procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, "sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza".

La trascrizione

All'acquisizione delle comunicazioni può eventualmente, ma non necessariamente, seguire la trascrizione già in questo momento. Infatti, l'art. 242, comma 2, c.p.p. pone la norma generale secondo

cui, «quando è acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'art. 268, comma 7» c.p.p. Pertanto, il G.I.P., dopo l'acquisizione, dispone, a richiesta di parte, la "trascrizione integrale" di quanto già acquisito (registrazioni ovvero stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche), osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. In occasione della perizia, il difensore può esercitare il diritto di difesa anche mediante la nomina del proprio consulente tecnico, il quale procederà alla redazione di una sua relazione di consulenza tecnica. Le trascrizioni, sia del perito, sia dei consulenti tecnici di parte, o le stampe, dopo il loro esame, sono inserite nel fascicolo per il dibattimento, ma poiché questo non esiste ancora, ovviamente l'acquisizione è provvisoriamente al fascicolo delle indagini preliminari.

Ma prima dell'acquisizione delle comunicazioni utilizzabili e rilevanti ai difensori non è riconosciuto il diritto di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi, a tutela della riservatezza, poiché il legislatore diffida del difensore e dubita che (soltanto) lui (non la polizia giudiziaria, non i tecnici ausiliari, non i segretari di Procura, non il P.M.) possa diffondere illegittimamente, in danno della riservatezza, le comunicazioni, conversazioni o i flussi irrilevanti o inutilizzabili e non ancora stralciati (art. 268, comma 6, c.p.p.).

Il diritto di estrazione di copia delle registrazioni e degli atti, negato ai difensori prima dell'acquisizione e riconosciuto dagli artt. 268, comma 6, c.p.p. e 89-bis, comma 4, disp. att. c.p.p. soltanto dopo l'avvenuta acquisizione delle intercettazioni, si pone in tensione contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost. Infatti, la Corte costituzionale ha da tempo affermato che «la mera conoscenza degli atti depositati dal pubblico ministero, non accompagnata dal diritto di estrarne copia, rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, che nel caso di specie si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 24 Cost.», dal momento che, «se si riflette sulla ratio dell'istituto, il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia. Al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve cioè accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione» (Corte cost., n. 192 del 1997).

A causa delle resistenze mostrate dalla giurisprudenza, la Corte

L'estrazione di copie

costituzionale è stata costretta a ribadire, con la sentenza n. 336 del 2008, che «l'interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali. Nel caso che tali registrazioni non siano comprese tra gli atti trasmessi con la richiesta cautelare, la legittima pretesa difensiva di accedere alla prova diretta della comunicazione intercettata non è soddisfatta dal diritto di consultare gli atti depositati in cancelleria, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 293 c.p.p., dopo l'esecuzione del provvedimento restrittivo. Dunque l'interesse in questione può essere assicurato con la previsione – pure prospettata dal rimettente in via subordinata – del diritto dei difensori di accedere alle registrazioni in possesso del pubblico ministero. Tale diritto deve concretarsi nella possibilità di ottenere una copia della traccia fonica».

Da queste due sentenze emerge il "diritto incondizionato" del difensore (così lo definisce Corte cost. n. 336 del 2008) che comprende non solo l'ascolto delle conversazioni, ma anche il diritto alla copia delle registrazioni: anzi precisa la Corte che «il diritto all'accesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime».

Nei casi nei quali non si fa luogo all'avviso di conclusione delle indagini (procedimento per decreto, applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio direttissimo, imputazione coatta, procedimento davanti al giudice di pace, mentre per il giudizio immediato richiesto dal P.M. dispone l'art. 454, comma 2-bis, c.p.p.), il P.M. deve procedere ai sensi dell'art. 268 c.p.p.

Quando invece è previsto l'avviso *ex* art. 415-*bis* c.p.p., qualora il P.M. non abbia proceduto al deposito al termine delle operazioni di intercettazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, 5 e 6, c.p.p., deve inviare l'avviso di conclusione delle indagini (allegandovi un elenco delle registrazioni da lui ritenute rilevanti, analogicamente a quanto previsto dall'art. 454 c.p.p.) e deve avvertire l'indagato e il suo difensore (la persona offesa e il suo difensore, anche quando ricevono l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., ne sono irragionevolmente esclusi) che hanno facoltà di "esaminare per via telematica gli atti depositati" relativi ad intercettazioni e soltanto "ascoltare le registrazioni" ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che possono estrarre copia delle registrazioni o dei flussi "indicati come rilevanti dal P.M." (rectius, che non appaiano irrilevanti), mentre non esiste un divieto alla norma generale e quindi al diritto del difensore di estrarre copia di tutti i "brogliacci". L'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è il momento ultimo nel quale è consentito al P.M. procedere al deposito delle registra-

L'ipotesi in cui non vi è l'avviso di conclusione delle indagini

L'ipotesi in cui è previsto l'avviso di conclusione delle indagini

zioni e degli atti relativi. La procedura acquisitiva ex art. 415bis c.p.p. è disciplinata assai sommariamente, senza indicare tempi di esercizio dei diritti della difesa, con pregiudizio per il principio di legalità processuale che non può essere sostituito dalle "circolari" delle Procure.

I difensori hanno soltanto diritto di ascolto e non di copia delle registrazioni: la conferma deriva dall'art. 269, comma 1, c.p.p., secondo cui «ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415 bis o nel caso previsto dall'art. 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate».

La disciplina suscita fondati dubbi di costituzionalità, laddove l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. contiene l'avvertimento che la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore hanno la facoltà di estrarre copia soltanto delle registrazioni o dei flussi "indicati come rilevanti dal pubblico ministero" (art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p.). La scelta legislativa si pone in contrasto rispetto alla giurisprudenza prevalente, che ormai riconosce da anni il diritto del difensore di estrarre copia di tutte le registrazioni, nel caso il P.M. abbia rinunciato alla procedura di stralcio in favore della discovery totale di cui agli artt. 415-bis e 416 c.p.p. (Cass. pen., n. 18082 del 2018). Il difensore, che ha potuto ascoltare tutte le registrazioni conferite nell'archivio digitale, ma estrarre copia soltanto di quelle indicate dal P.M. come rilevanti, può, entro il termine di venti giorni dall'avviso, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni da lui ritenute rilevanti e di cui chiede copia.

Al momento della conclusione delle indagini preliminari, l'accordo tra P.M. e difensori sulle intercettazioni rilevanti per l'accusa e per la difesa ne consente un'"acquisizione concordata", senza necessità dell'intervento del G.I.P.

In caso di mancato accordo o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore (ma non si comprende perché l'iniziativa non possa essere anche del P.M.) può avanzare al G.I.P. istanza affinché si proceda alla selezione e all'acquisizione ad opera del G.I.P., ai sensi dell'art. 268, comma 6, c.p.p. (art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p.).

Mentre le registrazioni e i verbali rilevanti per la prova sono acquisiti al fascicolo delle indagini, quelli di cui è vietata l'utilizzazione sono distrutti, su ordine del giudice, salvo che costituiscano corpo del reato (art. 271, comma 3, c.p.p.) e sotto il suo controllo (art. 269, comma 3, c.p.p.), con decisione assunta in camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p. (art. 269, comma 2, c.p.p.). Invece, le registrazioni e i verbali che sono utilizzabili ma irrilevanti sono

conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione; tuttavia, gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della loro riservatezza (art. 269, comma 2, c.p.p.).

Manca una esplicita sanzione processuale per il caso in cui il P.M. ometta di attivare la procedura acquisitiva ex art. 415-bis c.p.p., ma potrebbe ipotizzarsi la lesione dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato e quindi la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p.

Le informazioni ottenute mediante l'intercettazione diventano legittima prova soltanto con la partecipazione della difesa alla selezione e acquisizione con una delle tre modalità prescritte dal legislatore, in assenza della quale non sono legittimamente acquisite al fascicolo delle indagini preliminari e restano coperte dal segreto a tutela della riservatezza (presidiato penalmente dall'art. 326 c.p.) ex art. 269, comma 1, c.p.p. e dal divieto di pubblicazione, a norma dell'art. 114, comma 2-bis, c.p.p.

Pertanto, in caso di omessa selezione e acquisizione, non dovrebbe esservi dubbio che, nel rapporto tra la disposizione generale di cui all'art. 415-bis c.p.p. e quella speciale di cui all'art. 268 c.p.p., non operando quest'ultima, il difensore abbia diritto anche all'estrazione di copia di tutte le registrazioni depositate, in forza appunto dell'art. 415-bis c.p.p.

Occorre però tener presente che l'art. 269, comma 1, c.p.p. fa cadere il segreto a tutela della riservatezza non solo per i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni "acquisite al fascicolo" delle indagini preliminari, ma pure per quelli "comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari", cioè utilizzati dal G.I.P. a fondamento di una misura cautelare e quindi da lui già depurati delle "comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili" (art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.). Tuttavia, deve ritenersi che anche verbali e registrazioni utilizzati nel corso delle indagini preliminari debbano poi essere selezionati e acquisiti nelle forme previste, perché è vero che vi è stata già una selezione delle comunicazioni e conversazioni rilevanti e utilizzabili da parte del G.I.P. che ha adottato la misura cautelare, ma essa è limitata ai fini cautelari e comunque la difesa non vi ha partecipato, per cui il difensore ha diritto di interloquire nel contraddittorio nella scelta di ciò che è rilevante e utilizzabile nel processo.

Il legislatore ha disciplinato soltanto l'acquisizione delle comunicazioni e conversazioni utilizzabili e rilevanti nel giudizio immediato, lasciando senza regole gli altri procedimenti speciali.

Infatti, è previsto che, qualora non abbia proceduto alla selezione

L'acquisizione nei procedimenti speciali diversi dal giudizio immediato

"ordinaria" dopo concluse le operazioni di intercettazione, ai sensi dell'art. 268, commi 4, 5 e 6, c.p.p., il P.M., con la richiesta di giudizio immediato "deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova" (rectius, che non appaiano irrilevanti). L'art. 454, comma 2-bis, c.p.p., a differenza dell'art. 415-bis c.p.p., non prevede il diritto del difensore di estrarre copia delle registrazioni e verbali ritenuti rilevanti dal P.M., diritto che però deve ritenersi analogicamente riconosciuto.

Entro quindici giorni dalla notifica del decreto che ha disposto il giudizio immediato, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti per la difesa e chiederne copia. È chiaro che, per selezionare le registrazioni ritenute utili alla difesa ed eventualmente contestare quelle elencate dal P.M., il difensore deve poter accedere all" archivio delle intercettazioni" e l'art. 269, comma 1, c.p.p. gli conferisce il diritto di accesso, precisando che tale accesso e il (solo) ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate ivi custodite è consentito, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà, sia al G.I.P., sia ai difensori delle parti ma soltanto «successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis» c.p.p.

Il difensore ha soltanto quindici giorni per ascoltare (non è ammessa l'estrazione di copie) tutte le registrazioni (che possono essere numerose perché le intercettazioni possono essersi protratte per novanta giorni ed anche per centottanta giorni). Ma in questo caso, il divieto per il difensore di estrarre copia di tutte le registrazioni, pur essendo le indagini concluse, comporta una forte lesione del diritto di difesa, come insegna la citata pronuncia n. 192 del 1997 della Consulta.

Se vi è accordo tra P.M. e difensori sulle registrazioni rilevanti per accusa e difesa, salvo accertarne il contenuto con i rispettivi consulenti tecnici ed eventuale successiva perizia ex art. 242 c.p.p., non vi è necessità dell'intervento del G.I.P. per procedere all'acquisizione e le registrazioni sono concordemente acquisite al momento al fascicolo per le indagini preliminari ma destinate a quello per il dibattimento.

Se, invece, il P.M. non concorda sulla proposta del difensore o vi sono contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore (ma deve ritenersi legittimato anche il P.M.) può avanzare al G.I.P. istanza affinché si proceda alla selezione, a norma dell'art. 268, comma 6, c.p.p. (art. 454, comma 2-bis, c.p.p.). Il termine di quindici giorni può essere prorogato (deve ritenersi da parte del G.I.P.) di dieci giorni su richiesta del difensore: si tratta, però, di un termine fisso, inadeguato (a fronte dei novanta

o anche centottanta giorni di indagini preliminari) e soprattutto inutile perché il difensore deve, a pena di decadenza, entro il termine, non modificato, di quindici giorni dalla notifica del decreto che ha disposto il giudizio immediato, valutare la scelta del rito abbreviato o di applicazione della pena su richiesta, a norma degli artt. 458, comma 1, e 446, comma 1, c.p.p. Di conseguenza, in questi casi, il difensore dovrebbe scegliere un rito speciale senza aver avuto copia del materiale intercettato e ciò ostacolerà evidentemente il ricorso ai procedimenti differenziati.

Nulla è previsto per i casi di citazione diretta a giudizio, ma non si intravedono ostacoli ad un'applicazione della disciplina prevista per il giudizio immediato.

In caso di richiesta di applicazione della pena su richiesta o di sospensione del procedimento con messa alla prova, quando esse sono presentate in udienza preliminare, la selezione deve essere già avvenuta ex artt. 268 o 415-bis c.p.p., così come in caso di richiesta di giudizio abbreviato. Com'è noto, l'art. 438, comma 6-bis, c.p.p. stabilisce che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare «determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità della inutilizzabilità, salve quelle derivanti da un divieto probatorio», per cui la scelta difensiva del giudizio abbreviato non sana le ipotesi di inutilizzabilità derivanti da un divieto probatorio.

Nei riti speciali che intervengono durante le indagini preliminari, invece, l'acquisizione deve avvenire necessariamente a norma dell'art. 268 c.p.p.

Pare opportuna la previsione generale per cui il giudice, "con il consenso delle parti" (da intendersi, durante le indagini, riferito al P.M. e ai difensori dei soli indagati, ma dall'udienza preliminare in poi coinvolgendo anche la parte civile, il responsabile civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, eventualmente costituiti), può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini (art. 268, comma 7, c.p.p.). In questo modo, con il consenso delle parti, le "sommarie trascrizioni" effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, cioè i "brogliacci d'ascolto" diventano "utilizzabili" non soltanto nel corso delle indagini ma anche nei momenti successivi, in quanto destinati ad entrare, sul già raggiunto accordo delle parti, nel fascicolo per il dibattimento. La norma non è altro che un'applicazione del principio generale enunciato nell'art. 431, comma 2, c.p.p., secondo cui le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di indagine.

La nuova normativa non prevede alcuna acquisizione di conversazioni o comunicazioni intercettate né in udienza preliminare, né nel dibattimento.

I momenti nei quali, e non oltre i quali, selezione e acquisizione devono essere compiuti

La "novella" ha voluto rompere la precedente prassi che eludeva la precisa prescrizione che imponeva la selezione e acquisizione al termine delle operazioni di intercettazione ed ha perciò fissato tre precisi momenti nei quali, e non oltre i quali, selezione e acquisizione devono essere compiuti (ex artt. 268, 415-bis e 454 c.p.p.). Si può quindi ritenere, senza stravolgere la nuova normativa, che in udienza preliminare e in dibattimento sia ammessa soltanto una rinnovazione della selezione e acquisizione già avvenute nei momenti prescritti. In questo modo le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, ma solo quando le ragioni della rilevanza a fini di prova o di inutilizzabilità emergano nel corso dell'udienza preliminare o dell'istruzione dibattimentale. In tali eccezionali casi, che non devono diventare la regola, la selezione e acquisizione possono avvenire, solo su istanza di parte, in udienza "a porte chiuse", come indicato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 255 del 2012, secondo il più stringente standard specifico dettato dall'art. 268, co. 6, c.p.p., cioè quando le conversazioni o i flussi, indicati dalle parti, "non appaiano irrilevanti", mentre si procede allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, "sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza" (com'è noto, la regola ordinaria dibattimentale impone invece al giudice di escludere "le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti"). Tale più rigoroso vaglio dettato dalla speciale disciplina delle intercettazioni (la "non irrilevanza" o persino la "rilevanza") rispetto all'ordinario metro dibattimentale ("non manifesta irrilevanza") si giustifica con la preoccupazione di tutelare la riservatezza su conversazioni ancora coperte da segreto e non pubblicabili, in momenti in cui, nonostante l'udienza dibattimentale a porte chiuse o quella preliminare in camera di consiglio, potrebbero facilmente verificarsi fughe di notizie.

Infine, il giudice dibattimentale, pur avendo accesso all'archivio digitale, non può acquisire d'ufficio, ex art. 507 c.p.p., senza alcuna indicazione di parte, le registrazioni ivi custodite, perché il meccanismo disegnato dall'art. 268, comma 6, c.p.p. presuppone che conversazioni o flussi rilevanti siano "indicati dalle parti".

In attuazione della disposizione generale di cui all'art. 242 c.p.p., l'art. 268, comma 7, c.p.p. prescrive che «il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie». Il generico riferimento al "giudice" consente di ritenere che alla trascrizione possa procedere, oltre al G.I.P. e al G.U.P., anche il giudice del dibattimento.

La giurisprudenza finora ha ritenuto, e verosimilmente continuerà a ritenere, che l'attività di trascrizione si esaurisca in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicanti l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico (Cass. pen.,n. 3027 del 2015).

La c.d. perizia di trascrizione

Si è sottolineato nella giurisprudenza che si suole parlare di "perizia di trascrizione" anche se non si tratterebbe di "perizia" in senso tecnico. Si è argomentato dall'art. 220 c.p.p., che dispone che la perizia può avere ad oggetto alternativamente: a) indagini; b) acquisizioni di dati; c) valutazioni, per cui il presupposto perché il giudice possa ordinare una perizia è che le suddette operazioni richiedano "specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche", mentre si è sostenuto che la persona incaricata delle trascrizioni non dovrebbe possedere particolari competenze, non apporterebbe una sua "conoscenza" al processo, non incrementerebbe il materiale conoscitivo. Di conseguenza, si concludeva che non potesse essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si potrebbe unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate. Si affermava, in sintesi, che, siccome la prova è rappresentata dalle registrazioni delle conversazioni intercettate, le quali, costituendo atti irripetibili, fanno parte del fascicolo del dibattimento, la trascrizione costituisse solo la modalità "principale" attraverso cui il contenuto di quella prova è resa "fruibile" nel processo (Cass. pen., n. 12737 del 2020).

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la prova è costituita dalla bobina (ora supporto digitale) che racchiude la conversazione telefonica o ambientale, e dai verbali delle operazioni compiute, e che la trascrizione delle stesse costituisce una mera trasposizione grafica del contenuto del supporto, da cui discende, quale corollario, che è sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo.

L'omessa trascrizione delle conversazioni registrate nella fase delle indagini preliminari, senza che la parte ne abbia fatto richiesta, non costituendo essa fonte di prova, non determina alcuna inutilizzabilità né tanto meno nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. costituendo, la trascrizione effettuata con

le forme della perizia, una mera trasposizione grafica del contenuto della prova (conversazione) acquisita mediante registrazione fonica, della quale il difensore può, ai sensi dell'art. 268, comma 8, c.p.p., chiedere la trascrizione già espletata e acquisita nel fascicolo per il dibattimento. Il mancato esercizio del contraddittorio difensivo non può determinare la nullità della sentenza per mancanza di trascrizione delle conversazioni telefoniche, non prevista dalla legge e non riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p.

Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sembra «arduo ritenere che un soggetto che riceve un incarico con il rispetto delle formalità previste per il perito, e con le comminatorie relative, possa non essere assoggettato al relativo status, solo perché il contenuto dell'incarico conferitogli viene in concreto considerato tale da non implicare, stando all'orientamento prevalente, "conoscenze tecnico-scientifiche che sfocino in un parere o un giudizio"» (Cass. sez. un., n. 18268 del 2011). Il perito, dunque, più che un mero trascrittore, è, come osservato dalla Consulta, un "interprete" del contenuto e del senso, particolare e complessivo, dei dati vocali (cui possono aggiungersi, dovendosene se del caso dare conto, suoni di fondo, anche materiali).

Pertanto, l'art. 268, comma 7, c.p.p., con una disposizione generale, destinata ad operare in tutto il corso del procedimento (basti pensare che non è riferita al G.I.P., ma genericamente al "giudice"), disciplina una vera e propria perizia trascrittiva, sempre possibile, anche nel dibattimento, se la selezione e l'acquisizione delle registrazioni utilizzabili e rilevanti è già avvenuta ex artt. 268, 415-bis o 454 c.p.p. Proprio per il carattere generale dell'art. 268, comma 7, c.p.p., la perizia trascrittiva può avvenire in ogni momento (davanti al G.I.P. o al G.U.P. o nel dibattimento).

Tale perizia è ammessa anche «nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431», per cui, solo se l'acquisizione delle registrazioni rilevanti è già avvenuta, il G.U.P. dispone la perizia immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, allorché provvede, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Pertanto, il G.U.P., impegnato a formare il fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., dispone «la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire», osservando «le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie». In occasione della perizia, il difensore può nominare il proprio consulente tecnico, il quale redigerà la sua relazione. In questo modo, si sfruttano opportunamente per l'espletamento della perizia i tempi morti tra l'emissione del decreto che dispone il giudizio e l'apertura del dibattimento. Le trascrizioni, sia del perito, sia dei consulenti tecnici, o le stampe «sono inserite nel fascicolo per il dibattimento» (art. 268, comma 7, c.p.p.), ovviamente dopo l'esame dello stesso perito e dei consulenti a norma dell'art. 501 c.p.p.

Non è ammessa, invece, un'attività di integrazione probatoria del G.U.P. avente ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite, perché ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: infatti, il d.lg. n. 216 del 2017 aveva introdotto un comma 4bis nell'art. 422 c.p.p., il quale ammetteva tale integrazione probatoria, ma che poi la legge n. 7 del 2020 ha abrogato.

La prevalente giurisprudenza, partendo dal presupposto che nega che il trascrittore di colloqui intercettati possa essere considerato un perito, escludeva che quest'ultimo dovesse essere sottoposto a esame in dibattimento, anche perché l'art. 511, comma 3, c.p.p. condiziona all'esame del perito la lettura di una "relazione peritale", alla quale, secondo la stessa giurisprudenza, non potrebbe essere assimilata la trascrizione delle registrazioni. Tale ultima osservazione è apparsa convincente anche alle Sezioni Unite, che ritennero che non vi fosse «base normativa per condizionare la lettura delle registrazioni a un previo esame dell'autore della trascrizione. Ciò tuttavia non toglie che tale soggetto possa essere sempre sentito a chiarimenti circa le modalità impiegate ed i criteri seguiti nell'ambito della sua attività; sicché anche per esso può dirsi che la qualità svolta lo caratterizzi nell'intero corso del procedimento e che permangano, in relazione ad essa, le cause di incompatibilità previste dall'art. 144 c.p.p.» (Cass,. Sez. Un., n. 18268 del 2011).

L'interpretazione giurisprudenziale si pone in tensione con l'art. 111, comma 4, Cost., che prescrive alla legge di prevedere l'assunzione della prova in contraddittorio, perché eliminando l'esame del perito e dei consulenti tecnici, come vorrebbe la giurisprudenza, la trascrizione si ridurrebbe ad una prova scritta, sottratta al contraddittorio e perciò incontestabile.

5.5 Documentazione

L'art. 269 c.p.p. fissa il principio della responsabilità della custodia delle registrazioni e dei relativi verbali, completando così il percorso della disciplina della documentazione delle intercettazioni

Il materiale intercettizio va conservato nel corso dell'intero svolgersi del processo "in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni" (art. 269, comma 1, c.p.p.).

Con il d.l. n. 161 del 2019 è stato rafforzato il potere di direzione e sorveglianza sull'archivio digitale istituito presso le Procure in quanto esso è stato ricondotto sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica che dovrà sovraintendervi anche con apposita ed autonoma regolamentazione delle modalità di accesso e svolgimento presso di esso di ogni attività.

I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente nell'apposito "archivio digitale" delle intercettazioni gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Tutti gli atti ivi custoditi sono coperti dal segreto, con l'eccezione soltanto dei verbali e delle registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo delle indagini, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari (ad esempio, perché posti a sostegno di una richiesta del P.M. di misura cautelare), che non sono invece coperti da segreto. Al G.I.P. è sempre consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate, mentre ai difensori delle parti tale diritto è riconosciuto, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà, soltanto successivamente al deposito per la difesa di verbali e registrazioni. Tale deposito può avvenire in tre casi: dopo la conclusione delle operazioni di intercettazione, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., oppure con l'avviso di conclusione delle indagini *ex* art. 415-*bis* c.p.p. ovvero nel caso di giudizio immediato richiesto dal P.M. a norma dell'art. 454, comma 2-bis, c.p.p. (art. 269, comma 1, c.p.p.).

Salvo quanto previsto dall'art. 271, comma 3, c.p.p. in riferimento alla distruzione delle intercettazioni inutilizzabili, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati (quindi non solo le parti), quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in udienza camerale a norma dell'art. 127 c.p.p. (art. 269, comma 2, c.p.p.). La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice e dell'operazione deve essere redatto verbale (art. 269, comma 3, c.p.p.).

5.6 Le ipotesi di inutilizzabilità

Ai fini dell'utilizzabilità, è necessario che le intercettazioni siano state eseguite nei casi consentiti dalla legge e che siano state osservate le disposizioni di cui agli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p.

L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è determinata da cause diverse (art. 271).

La prima causa è che le intercettazioni siano state eseguite «al di fuori dei casi consentiti dalla legge». Il riferimento è, ad esempio, alle intercettazioni disposte fuori dei limiti oggettivi di ammissibilità individuati dall'art. 266, e nelle fattispecie indicate, ovvero dei limiti soggettivi che precludono le operazioni di captazione delle comunicazioni o conversazioni riguardanti alcuni soggetti tutelati in ragione della professione svolta (l'art. 103, comma 5, vieta l'intercettazione delle comunicazioni di difensori, investigatori privati autorizzati, incaricati del procedimento, consulenti tecnici e loro ausiliari, intercorse tra di loro, oppure con i soggetti da loro assistiti; l'art. 35, comma 5, disp. att., non consente l'intercettazione dei colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore; l'art. 120 d.P.R. n. 309 del 1990, modif. da legge n. 49 del 2006, estende agli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e a coloro che operano presso enti, centri, associazioni o gruppi convenzionati con le autorità sanitarie locali, le garanzie previste per il difensore dall'art. 103) o del ruolo politico ricoperto.

La seconda causa è che le operazioni di intercettazione si siano svolte non osservando le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3. Il primo richiamo normativo riguarda il rispetto delle forme del provvedimento autorizzativo dell'intercettazione sotto vari profili, tra i quali, ad esempio, la legittimazione esclusiva del giudice per le indagini preliminari a autorizzare, prorogare o convalidare l'intercettazione; l'omessa o tardiva convalida dell'intercettazione disposta d'urgenza dal pubblico ministero; il difetto di motivazione del decreto di autorizzazione, convalida o proroga. In forza del secondo richiamo normativo, sono inutilizzabili i risultati delle intercettazioni i cui dati comunicativi non sono stati registrati e verbalizzati (art. 268, comma 1).

Un'ultima causa di inutilizzabilità attiene alla captazione delle conversazioni o comunicazioni di soggetti depositari di un segreto professionale (art. 200, comma 1) quando tali conversazioni o comunicazioni abbiano a oggetto fatti appresi in ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo che tali fatti siano già stati resi noti nel corso di una deposizione o in altro modo divulgati; infatti, la pregressa divulgazione fa venire meno le esigenze di segreto alla cui tutela il divieto probatorio è preordinato.

Tali divieti di utilizzazione riguardano anche le intercettazioni di comunicazioni tra presenti eseguite mediante captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (art. 266, comma 2). Per questa modalità di svolgimento delle indagini opera inoltre lo specifico divieto di cui all'art. 271, comma 1-bis, aggiunto dal d.lgs. n. 216 del 2017 e in seguito modificato dal d.l. n. 161 del 2019, conv. in legge n. 7 del 2020.

Secondo la disposizione, non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore sul dispositivo elettronico portatile. Non sono nemmeno utilizzabili i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono ai sensi dell'art. 267, comma 1.

Tutta la documentazione inerente le intercettazioni inutilizzabili non ha ragione di essere mantenuta nel procedimento e pertanto ne è prevista, in ogni stato e grado, la distruzione materiale. A seguito dell'intervento della Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 463 del 1994), il giudice decide sulla distruzione non più in via autonoma, ma solo dopo avere sentito le parti in udienza camerale sulla eventuale rilevanza in bonam partem di tale materiale. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio di cognizione, ha effetti nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008, Racco) e in quello relativo all'applicazione delle misure di prevenzione (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, Cagnazzo e altro). Sennonché, la inosservanza delle garanzie di legalità finisce per contaminare e compromettere il «giusto procedimento di prevenzione», che tale può definirsi soltanto se basato su atti «legalmente» acquisiti» (Cass., n. 27147 del 2016). D'altra parte – come rilevato al par. 3, spec. nt. 28 – ancora di recente la Corte costituzionale (Corte cost., n. 24 del 2019) ha espresso la medesima prospettiva, allorché ha sottolineato come l'applicazione della confisca di prevenzione debba avere luogo all'esito di un procedimento che si uniformi ai canoni generali di ogni giusto processo garantito dalla legge (artt. 111, comma 1, 2 e 6, Cost., e 6 CEDU, nel suo volet civil) in seno al quale ha piena tutela il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

5.7 L'utilizzabilità in altro procedimento

È regola generale la non trasferibilità dei risultati delle intercettazioni dal procedimento in cui sono state disposte ad altri procedimenti. Una prassi di libera trasmigrazione dei risultati dell'attività captativa comporterebbe, per l'intercettazione confluita nel procedimento «diverso», una violazione della riserva di giurisdizione prevista dall'art. 15 Cost.: essa, infatti, verrebbe utilizzata senza che sulla stessa sia intervenuto il controllo del giudice procedente (art. 267).

L'art. 270 c.p.p. prevede una limitata possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, stabilendo che «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti ed indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1».

In questo caso i verbali e le registrazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento; il PM ed i difensori hanno facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

Quanto ai presupposti di applicabilità dell'art. 270 c.p.p., ferma restando la condizione che nel procedimento ad quem si proceda per un reato per il quale è prevista l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza ovvero per uno dei reati indicati dall'art. 266, comma 1, c.p.p. (per i quali è consentito il ricorso alle intercettazioni), è necessario che il procedimento sia diverso. Al riguardo, la giurisprudenza esclude la decisività di circostanze "formali" come il numero di iscrizione o la diversità del fascicolo, ponendo l'accento sul dato "sostanziale" della diversità del fatto, da intendersi come accadimento che presenta struttura soggettiva e oggettiva differente.

In tal senso le Sezioni Unite hanno affermato che il divieto di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, c.p.p., non opera con riferimento ai risultati relativi ai soli reati che risultino connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta e che inoltre rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge (Cass., Sez. Un., n. 51 del 2020). Tale pronuncia ha sancito che «Il divieto di cui all'art. 270 c.p.p., di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge». Nell'occasione si è avuto, propedeuticamente, modo di precisare che il divieto di cui all'art. 270 attiene solo alla valutazione dei risultati intercettizi come elementi di prova: nulla vieta, quindi, che le stesse siano prese in considerazione come autonome notitiae criminis da porre a fondamento di nuove indagini. Altro punto fermo è stato sancito riguardo alla circostanza che l'intercettazione costituisca corpo del reato, nel qual caso non s'incorre mai in alcun tipo di sanzione processuale. Fermo restando tali puntualizzazioni i giudici del massimo consesso di legittimità hanno, così avuto modo, di affermare, nell'ambito dei diversi orientamenti formatisi in materia, che – fatta salva l'utilizzabilità, senza

riserva alcuna, dei risultati delle intercettazioni allorquando essi risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza – fuoriescono dal divieto di utilizzabilità sancito dall'art. 270 solo i reati connessi ex art. 12 a quelli per i quali l'autorizzazione era stata geneticamente disposta e, sempre, che essi rientrino nella cornice di ammissibilità prevista dalla legge. In motivazione, la Corte ha anche precisato che, al fine di non eludere il divieto di cui all'art. 270 c.p.p., la sussistenza del collegamento di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p., tra le indagini relative al reato per il quale le intercettazioni erano state disposte e quello ulteriore accertato in forza delle stesse, non vale a permettere l'utilizzazione dei risultati delle captazioni. Ai fini della definizione della formula "procedimenti diversi", dunque, «si prescinde dal fatto che il reato per il quale sono state autorizzate ed effettuate le operazioni di intercettazione e l'ulteriore reato per il quale si pone il problema dell'utilizzabilità dei risultati di quelle operazioni, siano iscritti nel registro delle notizie di reato con un unitario numero di procedimento ovvero costituiscano oggetto di procedimenti recanti diversi numeri di iscrizione, essendo decisiva l'esistenza di una connessione qualificata tra quegli illeciti». In ogni caso, però, «indipendentemente dall'esistenza o meno di quella connessione, gli esiti delle disposte captazioni sono utilizzabili in relazione al reato "diverso" a condizione che per lo stesso le operazioni di intercettazioni disposte sarebbero state autonomamente autorizzabili». È stata quindi accolta l'impostazione che fa leva su una nozione "sostanziale" della nozione di "diverso procedimento" prevista dall'art. 270 c.p.p., la quale non coincide con un "diverso reato", né può essere ricollegata a un dato di ordine meramente formale, come il numero di iscrizione nel registro della notizia di reato. Secondo le Sezioni unite, ricorre lo stesso procedimento o, al contrario non è configurabile la diversità tra procedimenti presupposto per l'operatività del divieto di cui all'art. 270 c.p.p. – anche quando si tratti di reati diversi, purché sussista un legame sostanziale tra di loro.

Con la medesima sentenza, le Sezioni unite hanno affermato pure che l'utilizzabilità dei risultati delle captazioni per l'accertamento di reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato, che siano emersi a seguito del suo espletamento, presuppone comunque che tali reati rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dall'art. 266 c.p.p. Questa affermazione della Corte non pare possa essere degradata ad un mero obiter dictum. Essa, infatti, appare costituire un punto centrale nell'interpretazione dell'art. 270 c.p.p. posto al vaglio delle Sezioni unite (anche se poi presenta conseguenze sulla lettura che deve essere data all'art. 266 c.p.p.). La sentenza delle sezioni unite, poi, non esclude neppure l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni allorché la stessa conversazione o comunicazione captata integri ed esaurisca la condotta criminosa, costituendo "corpo del reato" unitamente al supporto che la contiene. (Cass. pen., n. 5856 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 32697 del 2014). La conversazione oggetto di registrazione, peraltro, costituisce "corpo del reato", unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa (così, Cass., Sez. Un., 26 giugno 201,4 n. 32697, Floris) e non quando essa contenga un riferimento alla condotta criminosa o integri un frammento di un più ampio comportamento illecito, come accade, per esempio, quanto attesti "l'accordo" per commettere un reato, fuori dai casi in cui il patto stesso integri già il delitto (come avviene, per esempio, per i reati di corruzione).

Il requisito della indispensabilità per l'accertamento dei delitti va inteso in maniera rigorosa, in quanto l'utilizzazione presuppone che nel diverso procedimento non sia altrimenti possibile l'accertamento dei fatti oggetto di indagine.

In ogni caso, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'art. 266, comma 2-bis, c.p.p.

Quando avvenga questo passaggio, si consente alle parti di verificare se nel procedimento in cui state originariamente disposte le intercettazioni siano state legittime; a tale scopo, nel «procedimento diverso» si devono depositare le registrazioni e i verbali delle intercettazioni.

Quanto ai decreti autorizzativi, è onere della parte interessata allegare i decreti che si ritengano illegittimi e gli atti relativi.

Al fine di contemperare tale disposizione con i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 51/2020) è possibile ritenere che avuto riguardo al captatore informatico il comma 1-bis dell'art. 270 c.p.p. va inteso nel senso che sono utilizzabili le intercettazioni tramite captatore anche per reati diversi, purché non solo siano ricompresi tra quelli indicati dall'art. 266, comma 2-bis, c.p.p., ma siano anche connessi ex art. 12 c.p.p. con quello oggetto della intercettazione. Anche a seguito della conversione con modificazioni del decreto-legge, senza richiamare tutte le motivazioni delle Sezioni Unite, va ricordato che il comma 2 dell'art. 270 fa riferimento al deposito dei verbali e delle registrazioni presso l'autorità competente per il diverso procedimento e che la stessa previsione rovescia la riferita impostazione dell'utilizzabilità ponendo come premessa generale quella dell'inutilizzabilità. La possibilità di avvalersi dei risultati intercettati è assicurata dalla "copertura" della giurisdizione (v., per tutte, Corte cost., n. 34 del 1973) per i reati (di cui all'art 266 c.p.p.) connessi in quanto non riguardanti procedimenti diversi. Il dato difetterebbe invece per i reati non connessi che riguarderebbero procedimenti diversi fatti salvi i risultati delle intercettazioni per i reati di cui all'art 380 c.p.p. e ora anche quelli di cui all'art 266 c.p.p., con l'integrazione dei criteri della rilevanza e indispensabilità. Sotto quest'ultimo profilo, non può negarsi che l'estensione dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto (nel codice precedente si faceva riferimento al mandato di cattura obbligatorio) ai reati di cui all'art. 266 c.p.p., seppur temperati dai criteri della rilevanza e della indispensabilità (di per sé evanescenti e inutilmente duplicati) finisce per appannare le differenze in tema di utilizzabilità delle situazioni delineate. Sarebbe solo in questo modo evitata la "delega in bianco" che lascerebbe priva di copertura l'attività di captazione per il nuovo reato, con conseguente lesione delle garanzie costituzionali. Anche in questo caso il difetto del provvedimento autorizzativo iniziale renderebbe inutilizzabili i risultati della captazione. Fuori dagli ambiti normativamente delineati, gli esiti della captazione costituirebbero sicuramente uno spunto investigativo, mentre resterà da valutare, di volta in volta, la loro capacità ad assurgere a notitia criminis.

Disciplina particolare è contenuta nella legge n. 140 del 2003 con riferimento alle intercettazioni che riguardano i membri del Parlamento, per procedere alle quali occorre la preventiva autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza.

6. Le videoriprese

Le videoriprese consistono nella registrazione, effettuata attraverso strumenti tecnici di captazione visiva, di quanto accade in un luogo, all'insaputa di chi vi si trova.

In assenza di una regolamentazione positiva in ordine al loro regime giuridico, la disciplina della materia è stata ricostruita in via interpretativa dalla Suprema Corte con la pronuncia resa a Sez. Un., 28 luglio 2006, n. 26795.

In tale arresto, i giudici di legittimità hanno operato una distinzione tra le riprese effettuate da soggetti privati e quelle eseguite da soggetti pubblici, nell'ambito delle indagini preliminari.

Se la ripresa visiva viene effettuata da privati, la stessa, in quanto formata fuori dal procedimento penale, deve qualificarsi quale documento ex art. 234 c.p.p.

Essa, pertanto, potrà essere acquisita al processo nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 240 c.p.p., con la conseguenza ulteriore che potranno ritenersi ammissibili soltanto le riprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Se invece la ripresa visiva viene effettuata dalla polizia giudiziaria, occorre distinguere a seconda della natura dei comportamenti filmati: se i comportamenti filmati sono di tipo comunicativo è sempre necessaria l'applicazione della disciplina delle intercettazioni; se, invece, i comportamenti filmati sono di tipo non comunicativo, la polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, può senz'altro disporne l'effettuazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, dovendosi qualificare il relativo strumento in termini di prova atipica ex art. 189 c.p.p.

Viceversa se la ripresa di comportamenti non comunicativi riguarda luoghi protetti dal diritto alla riservatezza, tale attività di indagine non è mai consentita, perché comporterebbe una violazione del diritto alla inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost. in una situazione non regolamentata dalla legge processuale; in siffatte ipotesi, infatti, non potrebbe trovare applicazione l'art. 189 c.p.p., che riguarda l'attività probatoria atipica e che richiede, quale prima condizione, che essa non sia vietata dalla legge.

7. I tabulati telefonici

I tabulati telefonici consentono di conoscere i dati esterni relativi al traffico di un determinato apparecchio, riportando notizie – quali l'intestazione delle utenze interessate, il tempo, il luogo, il volume e la durata delle comunicazione – che sono conservate negli archivi informatici dall'ente gestore del servizio di telefonia. Si tratta, dunque, di uno strumento di investigazione particolarmente utile che permette di ricostruire i dati locali e temporali delle comunicazioni telefoniche effettuate e/o ricevute da un certo apparecchio.

La materia è disciplinata dall'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2021, convertito con modifiche nella legge n. 178 del 2021 che, con l'obiettivo di adeguare la normativa italiana ai principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea con la sent. 2 marzo 2021, causa C-746/18, ha limitato la possibilità di acquisizione di tabulati telefonici e informatici a determinati reati, introducendo al contempo un controllo giurisdizionale sulla richiesta del pubblico ministero.

In base alla nuova formulazione dell'art. 132 d.lgs. cit., se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia ed il disturbo sono gravi, ove siano rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati di traffico telefonico sono acquisiti sulla base di un decreto motivato del giudice, a seguito di richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona indagata, della persona offesa e delle altre parti private.

Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre 48 ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. il giudice, nelle 48 ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.

I dati acquisiti in violazione della procedura autorizzatoria sopra descritta sono inutilizzabili.

I dati relativi al traffico telefonico, telematico ed alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente alla entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2021 (che sono stati acquisiti senza il controllo e l'autorizzazione del giudice direttamente con decreto del pubblico ministero o dal difensore con le modalità di cui all'art. 391-quater c.p.p.) possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo insieme ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

FOCUS GIURISPRUDENZIALE

Cass. pen., Sez. VI, 31 gennaio 2023, n. 4141.

«La connessione ex art. 12 c.p.p. sussiste quando tra procedimenti la regiudicanda oggetto di ciascun reato viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri oppure vi è un legame oggettivo tra due o più reati o risulta il medesimo disegno criminoso per cui al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi erano stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali. Questa è la ragione per la quale, in caso di imputazioni connesse ex art. 12 c.p.p., il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso", nei termini indicati dall'art. 270, comma 1, c.p.p., rispetto al procedimento relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione».

Cass. pen., Sez. VI, 31 gennaio 2023, n. 4139.

«In tema di intercettazioni in generale, il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p.».

Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2023, n. 3242.

«In materia di intercettazioni, la trascrizione va sottoscritta solo ed esclusivamente dal suo redattore, agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il quale deve dar conto dei soggetti intervenuti nell'opera di trascrizione, come il caso dell'interprete linguistico. Conseguentemente, il verbale non sottoscritto dall'interprete non è affetto da alcuna nullità».

Cass. pen., Sez. IV, 14 dicembre 2022, n. 47192.

«Non si versa in ipotesi di procedimento diverso *ex* art. 270 c.p.p. nel caso in cui si tratti di risultati di intercettazioni disposte in un procedimento instaurato in relazione a reato per il quale l'autorizzazione era stata ab origine disposta e ad essa sia seguito lo stralcio *ex* art. 22 c.p.p., trattandosi, piuttosto, di esiti di intercettazioni relative a reato per il quale l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta».

Cass. pen., Sez. I, 21 settembre 2022, n. 34895 (rv. 283499-01).

«In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per delitti di "criminalità organizzata", di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, devono intendersi tutti i reati di tipo associativo, anche comuni, correlati ad attività criminose più diverse, ai quali è riferito il richiamo ai delitti

elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., con esclusione delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolarne l'attività».

Cass. pen., Sez. III, 18maggio 2022, n. 19437.

«La richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non allegati alla richiesta del P.M. e non trasmessi al tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità».

Cass. pen., Sez. III, 29 marzo 2022, n. 11313.

«In materia di intercettazioni valgono le norme appositamente confezionate, l'inosservanza delle quali, ove non espressamente sanzionata con l'inutilizzabilità, può assumere rilievo solo sotto profili diversi da quelli dell'utilizzazione e della valenza probatoria degli esiti dell'attività captativa. Tale rilevanza è stata dalla legge specificamente attribuita soltanto ai "documenti fonici", nonché al "verbale finale e riassuntivo" del complesso delle operazioni effettuate, mentre le prescrizioni di cui all'art. 89 disp. att. c.p.p. sono principalmente dirette a fini interni ed investigativi, ossia a rendere possibile la redazione del detto verbale riassuntivo ed a ragguagliare gli inquirenti circa lo stato delle indagini. La sanzione processuale dell'inutilizzabilità non può, invero, essere estesa a vizi ed inosservanze diversi da quelli espressamente richiamati dall'art. 271 c.p.p., a ciò ostando il principio di tassatività delle ipotesi di nullità o inutilizzabilità, sic.previste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. non comporta conseguenze in punto di utilizzabilità dei risultati dell'attività captativa legittimamente disposta ed eseguita».

Cass. pen., Sez. III, 29 marzo 2022, n. 11313.

«In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità».

Cass. pen., Sez. I, 28 marzo 2022, n. 11259.

«In tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle

captazioni informatiche costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza».

Cass. pen., Sez. III, 28 marzo 2022, n. 11061

«In materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene. Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. E tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile».

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

È ammessa l'opposizione alla perquisizione?

L'art. 252-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede la possibilità per la persona sottoposta ad indagini e per colui nei cui confronti è stata eseguita la perquisizione di proporre opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, sempre che alla perquisizione non sia seguito il sequestro (nel qual caso si sanano eventuali "vizi" della perquisizione).

L'opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione. Il procedimento si svolge nelle forme del rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p. ed il giudice accoglie l'opposizione qualora accerti che il mezzo di ricerca della prova è stato disposto fuori dai casi previsti dalla legge.

Quali sono le caratteristiche della intercettazione?

In assenza di una definizione normativa, la dottrina ha individuato le caratteristiche proprie di questo mezzo di ricerca della prova nel:

- a) la terzietà del captante rispetto a coloro che comunicano;
- b) la riservatezza del dialogo;
- c) la clandestinità della captazione, in relazione al modo col quale il dialogo si apprende;
- d) l'utilizzo di strumenti tecnici di percezione in grado di vanificare le cautele poste dai dialoganti a protezione della segretezza della comunicazione.

In quali procedimenti possono essere disposte le intercettazioni telefoniche?

Le intercettazioni possono essere disposte soltanto nell'ambito di procedimenti relativi ai reati previsti nell'art. 266, comma 1, c.p.p. Tale elencazione segue prevalentemente un criterio di tipo quantitativo legato all'entità massima della pena edittale (delitti non colposi puniti con l'ergastolo o con pena edittale superiore nel massimo a cinque anni di reclusione o delitti contro la pubblica amministrazione puniti con pena edittale non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione), integrato da un criterio di tipo qualitativo legato al *nomen iuris* e giustificato dalle particolari caratteristiche dei reati che rendono utile lo specifico mezzo di ricerca della prova (delitti relativi a stupefacenti, armi, sostanze esplosive, contrabbando, usura, divulgazione o pubblicazione di materiale pedopornografico, ingiuria, molestia o minaccia a mezzo del telefono, ecc.).

Quali presupposti legittimano l'intercettazione telefonica?

L'art. 267, comma 1, c.p.p. dispone che l'intercettazione – telefonica, informatica e/o telematica e ambientale – è autorizzata dal giudice su richiesta del pubblico ministero in presenza di «gravi indizi» di commissione di uno dei reati specificamente indicati dall'art. 266 c.p.p., allorquando essa sia «assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione

delle indagini». Regole particolari sono previste con riferimento ai delitti di criminalità organizzata tra i quali sono compresi sia i delitti di cui all'art. 54, comma 3-bis e 3-quater c.p.p., sia quelli dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p., l'art. 13, d.l. n. 152 del 1991, conv., con mod. dalla legge n. 203 del 1991. In siffatti casi non è richiesto che le intercettazioni siano indispensabili ai fini delle indagini: è infatti sufficiente che esse risultino semplicemente necessarie; gli indizi di reato, inoltre, possono essere anche non gravi, purché sufficienti, ossia adeguati.

Quali limiti temporali sono previsti per le intercettazioni?

A seguito dell'autorizzazione del giudice, il pubblico ministero dispone le intercettazioni, fissando modalità e durata delle operazioni, che non possono superare i 15 giorni. Il G.I.P. può autorizzare proroghe per periodi successivi di 15 giorni «qualora permangono i presupposti indicati dal comma 1» (dell'art. 267 c.p.p.). Per i procedimenti relativi ai delitti di criminalità organizzata, nonché nel caso del delitto di minaccia col mezzo del telefono il termine di durata è infatti innalzato a quaranta giorni, prorogabile per altri venti giorni, e, nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente lo stesso pubblico ministero, salvo il potere di convalida del giudice.

Quali sono i divieti di utilizzazione delle intercettazioni previsti dal codice di procedura penale?

Il divieto di utilizzazione opera nel caso in cui: a) non siano rispettati i limiti di ammissibilità delle intercettazioni, disponendole, ad esempio, in un procedimento relativo a delitto non contemplato dall'art. 266 c.p.p.; b) non siano state rispettate le regole circa la competenza a disporre le intercettazioni, ovvero siautorizzano state violate le prescrizioni contenute nel decreto, ovvero le modalità previste per l'esecuzione delle operazioni (che si sono svolte, ad esempio, al di fuori dei luoghi indicati dall'art. 268 c.p.p.); c) le intercettazioni siano relative a conversazioni o comunicazioni di persone vincolate dal segreto professionale ed «abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragioni del loro ministero, ufficio o professione» (art. 271 c.p.p.); d) l'ascolto delle conversazioni non sia stato verbalizzato (art. 268, comma 1, c.p.p.).